GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1887 — ROMA — GIOVEDI 28 LUGLIO — NUM. 175

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Num. **4760** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1.

È autorizzata la Cassa dei Depositi e Prestiti ad accordare, colle norme stabilite dalle leggi 17 maggio 1863, n. 1270, e 27 maggio 1875, n. 2779, prestiti all'interesse del 3 1[2 per cento all'anno, ammortizzabili in 35 anni:

Per la somma di trenta milioni al comune di Palermo in corrispondenza ad opere già fatte e da farsi per il risanamento della città;

E per la somma fino alla concorrenza di venti milioni al comune di Pisa in corrispondenza alle opere di risanamento della città e difesa dell'Arno, nonchè per la sistemazione delle finanze comunali mediante la conversione dei debiti.

Articolo 2.

Coi prestiti di cui all'articolo precedente saranno estinti gli attuali debiti di ciascuno dei due comuni di Palermo e di Pisa verso la Cassa dei Depositi e Prestiti.

Le rimanenti somme verranno somministrate ai detti Comuni dalla Cassa dei Depositi e Prestiti in rate e nel periodo di 5 anni.

Articolo 3.

Le annualità dovute alla Cassa dei Depositi e Prestiti per interessi ed ammortizzazione delle somme indicate nell'articolo 1° per quella parte che non può essere compresa nelle delegazioni corrispondenti alla sovraimposta comunale alla imposta fondiaria, saranno garantite con delegazioni che in luogo e vece dei comuni di Palermo e di Pisa rilasceranno rispettivamente le provincie di Palermo e di Pisa sulla sovraimposta provinciale, nei modi voluti dall'art. 17 della legge 27 maggio 1875, n. 2779.

Articolo 4.

La presente legge sarà applicata, nella parte che riguarda il comune di Pisa, soltanto dopo che sarà assicurata la sistemazione delle finanze comunali.

Lo adempimento di tale condizione verrà riconosciuto con decreto Reale da emettersi su parere conforme del Consiglio di Stato.

Collo stesso decreto Reale verranno fissate le speciali prescrizioni occorrenti:

a) Per l'esercizio della Tesoreria comunale per tutto il tempo in cui dureranno gli obblighi del comune di Pisa dipendenti da questa legge e dalla conversione dei suoi debiti;

b) Per assicurare il rimborso bimestrale colle entrate comunali alla provincia di Pisa delle delegazioni che questa pagherà alla Cassa Depositi e Prestiti, in ordine all'articolo precedente;

c) Per stabilire a favore dei portatori dei nuovi titoli che venissero emessi per la sistemazione delle finanze comunali, che sarà accertata secondo le prescrizioni di questo articolo, un diritto di prelazione in confronto di ogni altra

passività del Comune, ferma sempre la passività di cui nel precedente capoverso, a favore della provincia di Pisa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1887.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.
F. CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **4738** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. I comuni di Falerna, Nocera Terinese e San Mango d'Aquino, in provincia di Catanzaro, componenti il mandamento di Nocera Terinese, sono distaccati dal distretto dell'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Serrastretta, ed aggregati al distretto dell'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Nicastro a partire dal 1° settembre 1887.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1887.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **4744** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento approvato col R. decreto in data 9 dicembre 1875, n. 2810 (Serie 2ª);

Udito l'avviso del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i Lavori Pubblici, per le Finanze *interim* del Tesoro e per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'articolo 79 del regolamento sulle Casse postali di risparmio, approvato col R. decreto in data 9 dicembre 1875, n. 2810 (Serie 2ª), è abrogato.

Art. 2. A datare dal 1° luglio 1888 tutte le spese di amministrazione delle Casse postali di risparmio si inscriveranno nei capitoli del bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici, e saranno integralmente rimborsate dalla Cassa dei depositi e prestiti con mandati a favore del tesoriere centrale, commutabili in quietanze di Tesoreria da imputarsi al capitolo del bilancio dell'entrata che comprende i rimborsi e concorsi nelle spese ordinarie pagate a carico del bilancio dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1887.

UMBERTO.

G. SARACCO.
B. GRIMALDI.
A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **4754** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto lo stanziamento al capitolo 34 del bilancio passivo del Ministero di Pubblica Istruzione per l'esercizio finanziario 1887-88;

Visto il ruolo organico del personale addetto al Liceo Musicale di Santa Cecilia in Roma, approvato con Nostro decreto 24 gennaio 1886 n. 3720 (Serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al posto di Direttore del Liceo Musicale di Santa Cecilia in Roma, è annesso l'annuo stipendio di lire seimila a carico del Bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione a cominciare dall'anno finanziario 1887-88.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1887.

UMBERTO.

COPPINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **4758** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 giugno 1882, n. 831 (serie 3ª), di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra;

Vista la legge 8 luglio 1883, n. 1468 (serie 3ª), che modifica quella precedente;

Vista la legge 23 giugno 1887, n. 4593 (serie 3ª), la quale modifica anch'essa quella sopra indicata del 29 giugno 1882, dando facoltà al Nostro Governo di coordinare e riunire in un testo unico le tre leggi prementovate;

Sentito il Consiglio di Stato;

E sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra rimane approvato il seguente testo:

LEGGE *di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della Guerra.*

CAPO I.

Generalità.

Art. 1.

Il Regio esercito comprende tutte le forze militari di terra del Regno. Si divide in esercito permanente, milizia mobile e milizia territoriale.

Art. 2.

L'esercito permanente è costituito dalle armi e dai corpi descritti nel capo II della presente legge, che sono permanentemente mantenuti in servizio.

Art. 3.

La milizia mobile è costituita com'è indicato nel capo VII della presente legge.

In tempo di pace non prende le armi, se non temporaneamente per la sua istruzione militare, od eventualmente per ragioni di ordine interno.

In tempo di guerra può essere destinata a cooperare coll'esercito permanente in qualunque servizio.

La chiamata sotto le armi della milizia mobile dev'essere fatta per decreto Reale.

Art. 4.

La milizia territoriale è costituita com'è indicato nel capo VIII della presente legge.

In tempo di pace non è chiamata sotto le armi, se non temporaneamente per la sua istruzione militare, o per ragioni di ordine interno.

In tempo di guerra è più specialmente destinata a presidiare le fortezze e le piazze del Regno; ma, in caso di bisogno o d'invasione del territorio, essa può essere chiamata a qualunque operazione di guerra e servizio militare.

La chiamata sotto le armi della milizia territoriale deve essere fatta per decreto Reale.

Art. 5.

I militari dell'esercito sono classificati in due grandi categorie:

a) UFFICIALI;
b) TRUPPA.

a) UFFICIALI.

La progressione dei gradi degli ufficiali è la seguente:

UFFICIALI GENERALI.

Generale d'esercito;
Tenente generale;
Maggiore generale, maggiore generale medico, maggiore generale commissario.

UFFICIALI SUPERIORI.

Colonnello, colonnello medico, colonnello commissario, colonnello contabile, colonnello veterinario;
Tenente colonnello, tenente colonnello medico, tenente colonnello commissario, tenente colonnello contabile, tenente colonnello veterinario;
Maggiore, maggiore medico, maggiore commissario, maggiore contabile, maggiore veterinario.

UFFICIALI INFERIORI.

Capitani.

Capitano, capitano medico, capitano commissario, capitano contabile, capitano veterinario.

Ufficiali subalterni.

Tenente, tenente medico, tenente commissario, tenente contabile, tenente veterinario;
Sottotenente, sottotenente medico, sottotenente commissario, sottotenente contabile, sottotenente veterinario.

b) TRUPPA.

La progressione dei gradi della truppa è la seguente:

SOTTUFFICIALI.

Capo musica (di 1ª e 2ª classe), maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali (maggiore, capo, ordinario);
Furiere maggiore;
Furiere, brigadiere dei carabinieri Reali;
Sergente, vice brigadiere dei carabinieri Reali.

CAPORALI.

Caporale maggiore, appuntato dei carabinieri Reali;
Caporale, carabiniere.

SOLDATI.

Appuntato, soldato, allievo carabiniere.

Art. 6.

Gli ufficiali del corpo sanitario militare, del corpo di commissariato militare, del corpo contabile militare, del corpo veterinario militare, hanno grado effettivo con diritti ed obblighi pari a quelli degli altri ufficiali dell'esercito, e ne portano i distintivi. Però essi percorrono altrettante carriere distinte, e non possono mai, qualunque sia il loro grado, in caso di mancanza di militari di altri corpi ed armi, farne le veci; eccezione fatta per gli ufficiali contabili nei distretti o depositi, i quali, in mancanza di ufficiali di grado superiore o uguale al proprio, possono assumere il temporaneo comando dei distretti o dei depositi.

Art. 7.

Gl'impiegati dei personali varii dipendenti dall'amministrazione della guerra, contemplati nel capo VI di questa legge, non sono soggetti alla disciplina militare ed alla legge penale militare in tempo di pace. In tempo di guerra invece sono sottoposti alla giurisdizione militare, nei termini stabiliti dal codice penale per l'esercito.

A questi impiegati sono applicabili, quanto alle posizioni di disponibilità ed aspettativa e quanto alle pensioni, le leggi relative, agli impiegati civili dello Stato.

Art. 8.

La costituzione e la ripartizione organica, determinate dalla presente legge, non possono essere variate se non per legge speciale.

Art. 9.

Le vacanze nei gradi superiori possono essere compensate da corrispondenti eccedenze nei gradi inferiori.

CAPO II.

Esercito permanente.

Art. 10.

L'esercito permanente consta:

A) dello stato maggiore generale;
B) del corpo di stato maggiore;

C) dell'arma dei carabinieri Reali;
D) dell'arma di fanteria;
E) dell'arma di cavalleria;
F) dell'arma d'artiglieria;
G) dell'arma del genio;
H) del corpo degli invalidi e veterani;
I) del corpo sanitario militare;
L) del corpo di commissariato militare;
M) del corpo contabile militare;
N) del corpo veterinario militare.

Art. 11.

In tempo di pace i quadri dei corpi dell'esercito permanente sono normalmente costituiti da ufficiali in servizio permanente, il cui numero per ogni arma e corpo e per ogni grado è determinato dalle tabelle annesse alla presente legge.

Il numero degli ufficiali per ciascun grado non può essere mutato se non per legge speciale; la ripartizione invece per i singoli servizi può essere variata dalle leggi di bilancio.

Per l'arma dei carabinieri Reali, il quadro degli ufficiali non è stabilito dalla presente legge, e viene fissato annualmente dalla legge del bilancio.

Possono in tempo di pace essere chiamati a prestare temporaneamente servizio presso l'esercito permanente anche ufficiali in servizio ausiliario ed ufficiali di complemento.

In tempo di guerra possono essere destinati a prestare servizio presso l'esercito permanente anche ufficiali di riserva.

A) STATO MAGGIORE GENERALE.

Art. 12.

La composizione dello stato maggiore generale risulta dall'annessa tabella n. I.

Art. 13.

In tempo di pace non possono essere fatte promozioni da tenente generale a generale d'esercito.

B) CORPO DI STATO MAGGIORE.

Art. 14.

Il corpo di stato maggiore è composto:

a) del comando del corpo di stato maggiore;
b) degli ufficiali di stato maggiore, di cui la tabella n. II determina il numero per ogni grado.
c) degli ufficiali applicati di stato maggiore;
d) dell'Istituto geografico militare.

Art. 15.

Il comando del corpo di stato maggiore consta di:

un comandante (generale d'esercito o tenente generale);
un comandante in 2° (tenente generale);
un ufficiale generale addetto (tenente generale o maggiore generale).

Art. 16.

Il comandante del corpo di stato maggiore ha il titolo di *capo di stato maggiore dell'esercito*, ed ha in tempo di pace, sotto la dipendenza del Ministro della guerra l'alta direzione degli studi per la preparazione della guerra.

C) ARMA DEI CARABINIERI REALI.

Art. 17.

L'arma dei carabinieri reali comprende:

a) il comando generale dell'arma;
b) undici legioni territoriali;
c) una legione allievi carabinieri.

Art. 18.

Il comando generale dell'arma si compone di:

un comandante generale (tenente generale);
due ufficiali generali addetti (maggiori generali);
un ufficio di segreteria.

Art. 19.

Le legioni territoriali sono istituite per attendere alla sicurezza pubblica. Ciascuna di esse è formata secondo le esigenze del rispettivo servizio.

Art. 20.

La legione allievi carabinieri è istituita per istruire nel servizio dell'arma i nuovi arruolati in essa.

D) ARMA DI FANTERIA.

Art. 21.

L'arma di fanteria, di cui la tabella n. III determina il numero degli ufficiali di ogni grado, consta di:

a) un ispettore per speciali ispezioni ai bersaglieri (tenente generale o maggiore generale);
b) un ispettore per speciali ispezioni agli alpini (tenente generale o maggiore generale);
c) uffici degli ispettori;
d) quarantotto comandi di brigata di fanteria di linea;
e) novantasei reggimenti di fanteria di linea;
f) dodici reggimenti bersaglieri;
g) sette reggimenti alpini;
h) distretti;
i) compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena;
l) ufficiali delle fortezze.

Art. 22.

Ciascun reggimento di fanteria di linea si compone di uno stato maggiore, tre battaglioni (ciascuno di quattro compagnie) e un deposito.

Art. 23.

Ciascun reggimento bersaglieri si compone di uno stato maggiore, tre battaglioni (ciascuno di quattro compagnie) e un deposito.

Art. 24.

Ciascun reggimento alpini si compone di uno stato maggiore, tre o quattro battaglioni, ognuno dei quali di tre o quattro compagnie, e un deposito. In totale, si hanno ventidue battaglioni formati complessivamente di settantacinque compagnie.

Art. 25.

Il numero dei distretti militari è determinato dalla legge per la circoscrizione militare territoriale del Regno.

Il personale di ogni distretto si compone di uno stato maggiore e di una o due compagnie permanenti. In totale, si hanno novantotto compagnie.

In caso di mobilitazione, col personale di truppa delle compagnie permanenti dei distretti si costituiscono battaglioni e compagnie presidiarie, in relazione alla forza disponibile. I quadri degli ufficiali per questi reparti sono costituiti con ufficiali richiamati dal congedo.

Art. 26.

La costituzione e la ripartizione organica delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena sono determinate dal capo IV della presente legge.

Art. 27.

Gli ufficiali delle fortezze, destinati pel servizio speciale dei comandi delle fortezze, sono tratti dai vari corpi dell'esercito, e di preferenza dalle armi di artiglieria e del genio.

E) ARMA DI CAVALLERIA.

Art. 28.

L'arma di cavalleria, di cui la tabella n. IV determina il numero degli ufficiali di ogni grado, consta di:

a) un ispettore generale dell'arma di cavalleria (tenente generale);

b) un ufficio dell'ispettore generale;

c) nove comandi di brigata di cavalleria;

d) ventiquattro reggimenti di cavalleria;

e) sei depositi di allevamento cavalli.

Art. 29.

Ogni reggimento di cavalleria si compone di uno stato maggiore, due mezzi reggimenti (sei squadroni) e un deposito.

F) ARMA D'ARTIGLIERIA.

Art. 30.

L'arma d'artiglieria, di cui la tabella n. V determina il numero degli ufficiali di ogni grado, consta di:

a) un ispettore generale (tenente generale);

b) un ispettore delle armi e delle fabbriche d'armi (tenente generale o maggiore generale);

c) un ispettore delle commissioni di esperienze, comandante la scuola centrale di tiro d'artiglieria (tenente generale o maggiore generale);

d) due ispettori dell'artiglieria da campagna ed a cavallo (tenenti generali o maggiori generali);

e) un ispettore dell'artiglieria da fortezza, delle direzioni e degli stabilimenti d'artiglieria (tenente generale o maggiore generale);

f) uffici degli ispettori;

g) quattro comandi d'artiglieria da campagna;

h) due comandi d'artiglieria da fortezza, delle direzioni territoriali e degli stabilimenti d'artiglieria;

i) direzioni territoriali d'artiglieria;

l) direzioni di stabilimenti d'artiglieria;

m) dodici reggimenti d'artiglieria da campagna divisionali;

n) dodici reggimenti d'artiglieria da campagna di corpo d'armata;

o) un reggimento d'artiglieria a cavallo;

p) un reggimento d'artiglieria da montagna;

q) cinque reggimenti d'artiglieria da fortezza;

r) cinque compagnie di operai d'artiglieria ed una compagnia veterani d'artiglieria.

Art. 31.

I quattro comandi d'artiglieria da campagna e i due comandi d'artiglieria da fortezza sono retti da maggiori generali.

Art. 32.

Il numero delle direzioni territoriali d'artiglieria è determinata dalla legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno.

Il numero e la specie degli stabilimenti d'artiglieria sono indicati nel capo III della presente legge.

Art. 33.

Gli ufficiali superiori ed inferiori d'artiglieria assegnati agli uffici degli ispettori, ai comandi d'artiglieria da campagna, ai comandi d'artiglieria da fortezza, alle direzioni territoriali d'artiglieria ed alle direzioni di stabilimenti di artiglieria, e gli ufficiali d'artiglieria allievi della scuola di applicazione di artiglieria e genio, costituiscono lo *stato maggiore dell'arma d'artiglieria.*

Art. 34.

Ogni reggimento d'artiglieria da campagna divisionale si compone di uno stato maggiore, due brigate di batterie (otto batterie), una compagnia treno ed un deposito.

Art. 35.

Ogni reggimento d'artiglieria da campagna di corpo di armata si compone di uno stato maggiore, due brigate di batterie (otto batterie), una brigata treno (due compagnie) e un deposito.

Art. 36.

Il reggimento d'artiglieria a cavallo si compone di uno stato maggiore, tre brigate di batterie a cavallo (sei batterie), una brigata treno (quattro compagnie) e un deposito.

Art. 37.

Il reggimento d'artiglieria da montagna si compone di uno stato maggiore, tre brigate di batterie da montagna (nove batterie) e un deposito.

Art. 38.

Due dei reggimenti d'artiglieria da fortezza si compongono ciascuno di uno stato maggiore, quattro brigate (sedici compagnie da fortezza) e un deposito.

Gli altri tre reggimenti si compongono ciascuno di uno stato maggiore, tre brigate (dodici compagnie da fortezza) e un deposito.

G) ARMA DEL GENIO.

Art. 39.

L'arma del genio, di cui la tabella n. VI determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, consta di:

a) un ispettore generale (tenente generale);

b) un ispettore delle truppe del genio (tenente generale e maggiore generale);

c) un ispettore delle direzioni territoriali del genio, delle fortezze e dei fabbricati (tenente generale o maggiore generale);

d) uffici degli ispettori;

e) comandi territoriali del genio;

f) direzioni territoriali del genio;

g) una direzione delle officine di costruzione del materiale del genio;

h) quattro reggimenti del genio.

Art. 40.

I comandi territoriali del genio sono retti da maggiori generali.

Art. 41.

Il numero dei comandi territoriali e delle direzioni territoriali del genio è determinato dalla legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno.

Art. 42.

Gli ufficiali superiori ed inferiori del genio assegnati agli uffici degli ispettori, ai comandi territoriali ed alle direzioni territoriali del genio, ed alla direzione delle officine di costruzione del materiale del genio, e gli ufficiali del genio allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, costituiscono lo *stato maggiore dell'arma del genio.*

Art. 43.

Due dei reggimenti del genio si compongono ciascuno di uno stato maggiore, sei brigate zappatori (diciotto compagnie), una brigata treno (due compagnie) e un deposito.

Art. 44.

Un altro reggimento del genio si compone di uno stato maggiore, tre brigate zappatori (sette compagnie), tre brigate (sei compagnie telegrafisti ed una specialisti), una brigata treno (tre compagnie) e un deposito.

Art. 45.

Il quarto reggimento del genio si compone di uno stato maggiore, tre brigate pontieri (otto compagnie), una brigata ferrovieri (quattro compagnie), una brigata lagunare (due compagnie), una brigata treno (tre compagnie) e un deposito.

H) Corpo invalidi e veterani.

Art. 46.

Il corpo invalidi e veterani, di cui la tabella n. VII determina il numero degli ufficiali di vario grado, si compone di uno stato maggiore e quattro compagnie.

I) Corpo sanitario militare.

Art. 47.

Il corpo sanitario militare, di cui la tabella n. VIII determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, consta di:

a) un ispettorato di sanità militare:
b) direzioni territoriali di sanità militare;
c) direzioni di ospedali militari principali;
d) ufficiali medici;
e) dodici compagnie di sanità.

Art. 48.

L'ispettorato di sanità militare si compone di:
un ispettore capo (maggiore generale medico);
due ispettori (maggiori generali medici);
due ispettori (colonnelli medici);
un chimico farmacista ispettore;
un ufficio di segreteria.

Art. 49.

Il numero delle direzioni territoriali di sanità è determinato dalla legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno; quello delle direzioni degli ospedali militari principali è stabilito con decreto Reale.

Art. 50.

Gli ufficiali medici attendono al servizio sanitario dell'esercito, sia presso i corpi cui sono addetti, sia negli ospedali militari, sia nelle sezioni di sanità e negli ospedali da campo.

Art. 51.

Le compagnie di sanità sono instituite per attendere al servizio degli ospedali militari e di sanità militare in campagna.
La loro forza numerica in tempo di pace è adeguata al bisogno del servizio degli ospedali militari, tenuto conto pure dei bisogni per il servizio di sanità in campagna.
Sono comandate da ufficiali medici sotto l'autorità dell'ufficiale medico direttore là ove hanno la loro stanza.

L) Corpo di commissariato militare.

Art. 52.

Il corpo di commissariato militare, di cui la tabella n. IX determina il numero degli ufficiali di vario grado, soprintende, per delegazione del Ministero della guerra, ai servizi di amministrazione generale e, sotto l'autorità dei comandanti di corpo d'armata e di quelli di divisione, ai servizi in particolare delle sussistenze, del casermaggio e di altri approvvigionamenti per l'esercito.

M) Corpo contabile militare.

Art. 53.

Gli ufficiali contabili, di cui la tabella n. X determina il numero per ogni grado, attendono al servizio della contabilità nei corpi dell'esercito, nelle scuole, negli ospedali e nei magazzini centrali militari. Attendono pure al servizio delle sussistenze militari.

Art. 54.

Gli ufficiali contabili sono esclusivamente tratti dai sottufficiali dell'esercito, e vanno computati nella quota dei posti vacanti da sottotenente devoluta ai sottufficiali dell'arma di provenienza.

Art. 55.

Le compagnie di sussistenza sono istituite per attendere al servizio dei panifici ed in parte a quello dei viveri in tempo di pace, ed a quello delle sussistenze militari in campagna.
Esse sono in numero di dodici.
La loro forza numerica in tempo di pace è adeguata ai bisogni del servizio, ed a quello che si calcola occorrere per il servizio in campagna.
Sono comandate da ufficiali contabili, sotto l'autorità dell'ufficiale commissario direttore là ove hanno la loro stanza.

N) Corpo veterinario militare.

Art. 56.

Gli ufficiali veterinari, di cui la tabella n. XI determina il numero per ogni grado, attendono al servizio zooiatrico. Essi sono addetti ai comandi di corpo d'armata, ai corpi delle truppe a cavallo, ai depositi di allevamento cavalli ed alle scuole provviste di cavalli.

Ufficiali fuori quadro di vari corpi ed armi.

Art. 57.

La tabella n. XII determina il numero degli ufficiali di ogni grado che, per essere assegnati a servizi militari speciali, indipendentemente dall'arma o dal corpo cui effettivamente appartengono, non possono essere determinatamente compresi nei quadri dei singoli corpi e delle singole armi.
Gli ufficiali di qualunque grado addetti al Ministero della Guerra o ad uffici estranei all'esercito non sono compresi nelle tabelle della presente legge.

CAPO III.

Scuole, uffici e stabilimenti militari vari.

A) Scuole militari.

Art. 58.

Le scuole militari del Regno sono:

a) La *scuola di guerra*, istituita per coltivare negli ufficiali quelle cognizioni scientifiche e militari che sono necessarie per servire nel corpo di stato maggiore, o per reggere i comandi superiori e gli alti impieghi militari:
b) La *scuola di applicazione d'artiglieria e genio*, per compiere l'istruzione tecnica dei sottotenenti che escono dall'accademia militare e si destinano alle armi d'artiglieria e del genio;
c) L'*accademia militare*, per fornire ufficiali alle armi d'artiglieria e del genio;
d) La *scuola militare*, per gli allievi che aspirano alla nomina di ufficiale nelle armi di fanteria e di cavalleria e nel corpo di commissariato militare;
e) La *scuola dei sottufficiali*, che aspirano alla nomina di ufficiale nelle varie armi e nel corpo contabile militare;
f) La *scuola d'applicazione di sanità militare*, per fornire ufficiali al corpo sanitario militare;
g) Cinque *collegi militari*, per preparare i giovani per l'ammissione alla scuola militare ed all'accademia militare;
h) La *scuola centrale di tiro di fanteria*, per l'insegnamento sul tiro ed altri rami d'istruzione militare, e per corsi speciali agli ufficiali dell'arma di fanteria;
i) La *scuola di cavalleria*, per compiere la istruzione tecnica degli allievi che escono dalla scuola militare e si destinano alla cavalleria, e per fornire istruttori d'equitazione;
l) La *scuola centrale di tiro d'artiglieria*, per l'insegnamento pratico del tiro agli ufficiali dell'arma;
m) Due *batterie d'istruzione*, per fornire sottufficiali

all'artiglieria da campagna. Ciascuna di queste due batterie è riunita amministrativamente e disciplinarmente ad un reggimento d'artiglieria da campagna;

n) La *compagnia d'istruzione* d'artiglieria da fortezza, per fornire sottufficiali all'artiglieria da fortezza. Questa compagnia è riunita amministrativamente e disciplinarmente ad un reggimento d'artiglieria da fortezza;

o) Plotoni allievi ufficiali di complemento, e *plotoni allievi sergenti* presso i reggimenti delle varie armi. Il numero di questi plotoni è annualmente determinato dal Ministero della Guerra.

Art. 59.

Il personale di governo delle varie scuole menzionate all'articolo precedente è tratto dai militari delle varie armi dell'esercito corrispondenti alle scuole stesse.

Il personale insegnante è in parte composto di militari appartenenti all'esercito, ed in parte di professori e maestri civili di cui all'articolo 73.

B) Uffici centrali.

Art. 60.

L'*ufficio di revisione delle contabilità militari*, per delegazione del Ministero della Guerra, accerta il diritto agli assegni ed il loro regolare impiego, verifica la contabilità dei corpi e degli uffici del Regio esercito, tanto pel denaro quanto per i materiali dei vari servizi, e ne convalida i risultati.

Esso è diretto da un ufficiale generale, ed è composto di ufficiali ed impiegati appartenenti ai vari personali dell'esercito.

Art. 61.

L'*ufficio d'amministrazione di personali militari vari* attende all'amministrazione di tutti i personali dipendenti dall'amministrazione della guerra che non hanno consiglio di amministrazione proprio, e nello stesso tempo è l'intermediario delle varie amministrazioni militari per le operazioni di conto corrente.

Il personale di questo ufficio è fornito dal corpo contabile militare, di cui all'art. 53.

C) Stabilimenti militari.

Art. 62.

Gli stabilimenti d'artiglieria e del genio sono i seguenti:

Due arsenali da costruzione;
Quattro fabbriche d'armi;
Tre fonderie;
Due polverifici;
Due laboratori pirotecnici;
Un laboratorio di precisione;
Una officina di costruzione del materiale del genio.

Art. 63.

Sono istituiti tre *magazzini centrali militari* come depositi di robe da somministrarsi ai corpi, ai distretti, agli ospedali militari ed agli stabilimenti vari dell'esercito per il vestiario e l'equipaggiamento militare.

Art. 64.

L'*opificio degli arredi militari* ha lo speciale incarico di preparare i vari campioni del vestiario e dell'equipaggiamento delle truppe, e coadiuva i distretti ed i corpi nelle lavorazioni che loro occorrono.

Art. 65.

La *farmacia centrale militare* somministra alle farmacie degli ospedali militari i prodotti chimici di maggiore importanza ed i medicinali di preparazione più difficile e complicata.

CAPO IV.

Stabilimenti militari di pena.

Art. 66.

Le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena constano di:

un Comando;
sette compagnie di disciplina;
tre compagnie di carcerati;
cinque compagnie di reclusi;
due reclusori.

Art. 67.

Le compagnie di disciplina sono destinate ad incorporare i soldati dei vari corpi dell'esercito che, o per condotta incorreggibile, o per colpe gravi di indole indecorosa, si rendono immeritevoli di militare in essi corpi.

Art. 68.

Gli stabilimenti militari di pena sono di due specie, come è stabilito dal codice penale per l'esercito, cioè la reclusione militare e le carceri militari, e sono luoghi di detenzione e di lavoro obbligatorio, retti da speciale disciplina.

CAPO V.

Commissari militari per le ferrovie.

Art. 69.

Il Ministero della Guerra ha facoltà di destinare ufficiali superiori quali commissari militari per le ferrovie del Regno.

Le attribuzioni ed il numero di questi commissari sono stabiliti per decreto reale, previo accordo dei Ministri della Guerra e dei Lavori Pubblici.

CAPO VI.

Personali vari dipendenti dall' Amministrazione della guerra.

Art. 70.

Ai servizi accessori dell'esercito provvedono i seguenti personali:

A) Personale della giustizia militare;
B) Ingegneri geografi e topografi dell'istituto geografico militare;
C) Professori e maestri civili nelle scuole militari:
D) Farmacisti militari;
E) Ragionieri d'artiglieria;
F) Ragionieri geometri del genio;
G) Capi tecnici d'artiglieria e del genio;
H) Scrivani locali ed assistenti locali;
I) Assistenti locali del genio.

Questi vari personali costituiscono altrettante carriere distinte.

A) Giustizia militare.

Art. 71.

Il personale della giustizia militare, di cui la tabella numero XIII determina il numero, il grado e le classi, è ripartito in conformità di quanto è stabilito dal Codice penale per l'esercito, e si compone di:

un avvocato generale militare;
sostituti avvocati generali militari;
avvocati fiscali militari;
sostituti avvocati fiscali militari;
segretari;
sostituti segretari;
sostituti segretari aggiunti;
istruttori } ufficiali dell'esercito.
sostituti istruttori }

B) Ingegneri geografi e topografi dell'Istituto geografico militare.

Art. 72.

Gl'ingegneri geografi ed i topografi, che costituiscono il personale tecnico dell'Istituto geografico militare, di cui la tabella n. XIV determina il numero, il grado e le classi, si distinguono in:

Ingegneri geografi.

Ingegneri geografi principali;
Ingegneri geografi;
Aiutanti ingegneri geografi.

Topografi.

Topografi capi;
Topografi principali;
Topografi;
Aiutanti topografi.

C) Professori e maestri civili nelle scuole militari.

Art. 73.

I professori e maestri civili nelle scuole militari, di cui la tabella n. XV determina il numero, il grado e le classi, si distinguono in:
professori titolari;
professori aggiunti;
maestro direttore di scherma;
maestri e maestri aggiunti di scherma e di ginnastica.

D) Farmacisti militari.

Art. 74.

Il personale farmaceutico militare, di cui la tabella n. XVI determina il numero, il grado e le classi, si compone di:
un chimico-farmacista ispettore;
un chimico-farmacista direttore;
farmacisti capi;
farmacisti.

E) Ragionieri militari.

Art. 75.

I ragionieri d'artiglieria di cui la tabella n. XVII determina il numero, il grado e le classi, sono impiegati presso i comandi, le direzioni territoriali e gli stabilimenti d' artiglieria, e si compongono di:
ragionieri capi;
ragionieri principali;
ragionieri;
aiutanti ragionieri.

F) Ragionieri geometri del genio.

Art. 76.

I ragionieri geometri del genio, di cui la tabella n. XVIII determina il numero, il grado e le classi, sono impiegati presso i comandi, le direzioni territoriali e gli stabilimenti del genio, e si compongono di:
ragionieri geometri capi;
ragionieri geometri principali;
ragionieri geometri;
aiutanti ragionieri geometri.

G) Capi tecnici d'artiglieria e del genio.

Art. 77.

I capi tecnici d'artiglieria e del genio, di cui la tabella n. XIX determina il numero, il grado e le classi, sono impiegati negli stabilimenti e presso le direzioni d'artiglieria e del genio, sia propriamente come capi officina, sia come controllori; e si distinguono in:
capi tecnici principali;
capi tecnici.

H) Scrivani locali ed assistenti locali.

Art. 78.

Gli scrivani locali servono per i lavori d'ordine e di scrittura nei varii uffici dipendenti dall'Amministrazione della Guerra.

Gli assistenti locali sono addetti ai varii magazzini per il servizio di manutenzione e di custodia.

Art. 79.

Gli scrivani locali e gli assistenti locali non hanno gradazione d'impiego, bensì di stipendio, come è determinato dalla legge che stabilisce i loro assegni.

Il numero e la divisione in classe dei medesimi sono determinati per decreto Reale.

I) Assistenti locali del genio.

Art. 80.

Gli assistenti locali del genio sono impiegati ad assistere, per conto dell'amministrazione militare, all'eseguimento dei lavori affidati al genio militare.

Art. 81.

L'art. 79 è applicabile agli assistenti locali del genio.

CAPO VII.

Milizia mobile.

Art. 82.

La milizia mobile consta di:
A) Fanteria;
B) Artiglieria;
C) Genio;
D) Servizi di sanità e di sussistenza;
E) Milizia speciale dell'isola di Sardegna;
F) Quadri di ufficiali dell'arma di cavalleria, del corpo di commissariato militare, del corpo contabile militare e del corpo veterinario militare.

Art. 83.

I quadri della milizia mobile sono costituiti con ufficiali in servizio permanente, in servizio ausiliario, di complemento e di riserva.

Art. 84.

Alla milizia mobile chiamata sotto le armi si applicano le leggi ed i regolamenti dell'esercito permanente.

Art. 85.

Gli ascritti alla milizia mobile possono essere chiamati alle armi per classe, per categoria, per comune, per distretto, per arma di ascrizione, per arma di provenienza ed anche per precetto personale.

Art. 86.

In caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito, la milizia mobile può essere formata in brigate, divisioni e unità di forza maggiore, sia da sè, sia in unione a truppe dell'esercito permanente.

I quadri degli ufficiali dell'arma di cavalleria, del corpo di Commissariato militare, del corpo contabile militare e del corpo veterinario militare di milizia mobile, vengono specialmente impiegati nella costituzione dei vari servizi occorrenti alle grandi unità di milizia mobile.

A) Fanteria.

Art. 87.

La fanteria della milizia mobile è costituita di:

a) quarantotto reggimenti di fanteria di linea, ciascuno di tre battaglioni a quattro compagnie;

b) diciotto battaglioni di bersaglieri a quattro compagnie;

c) ventidue compagnie alpini.

La fanteria di linea ed i bersaglieri hanno per centro di formazione e di amministrazione i distretti militari. Le compagnie alpini hanno per centro di amministrazione i reggimenti alpini, e per centro di formazione i battaglioni alpini dell'esercito permanente.

B) Artiglieria.

Art. 88.

L'artiglieria della milizia mobile è costituita di:

a) tredici brigate d'artiglieria da campagna a quattro batterie;

b) quattordici compagnie treno;

c) trentasei compagnie d'artiglieria da fortezza;

d) tre brigate d'artiglieria da montagna a tre batterie.

Art. 89.

Le varie unità d'artiglieria di milizia mobile, fatta eccezione per quelle indicate nell'ultimo capoverso del presente articolo, hanno rispettivamente per centro di formazione e d'amministrazione i reggimenti d'artiglieria dell'esercito permanente.

Ogni reggimento d'artiglieria da campagna di corpo d'armata costituisce uno stato maggiore di brigata, due batterie ed una compagnia treno di milizia mobile. Ogni reggimento d'artiglieria da campagna divisionale costituisce due batterie ed una sezione treno, la quale in caso di mobilitazione può essere unita alla compagnia treno di milizia mobile, formata dal reggimento d'artiglieria di corpo d'armata.

Il reggimento d'artiglieria a cavallo costituisce una compagnia treno di milizia mobile.

Tre reggimenti d'artiglieria da fortezza costituiscono ciascuno sei compagnie d'artiglieria da fortezza di milizia mobile; due reggimenti ne costituiscono otto.

Una brigata d'artiglieria da campagna, una compagnia treno e due compagnie da fortezza di milizia mobile sono rispettivamente costituite presso uno dei distretti di Sicilia.

Art. 90.

Le varie unità d'artiglieria di milizia mobile sono normalmente composte di uomini di 1ª o 2ª categoria, che servirono od ebbero istruzione nei reggimenti d'artiglieria dell'esercito permanente.

C) Genio.

Art. 91.

Le truppe del genio della milizia mobile sono formate in:

a) sette brigate zappatori del genio, complessivamente di ventuna compagnie;

b) due compagnie ferrovieri;

c) tre compagnie telegrafisti;

d) quattro compagnie pontieri;

e) una compagnia lagunare;

f) quattro compagnie treno.

Queste truppe hanno per centro di formazione e d'amministrazione i reggimenti del genio dell'esercito permanente,

Art. 92.

Esse sono normalmente composte di uomini che servirono nell'arma del genio, e vi possono essere ascritti anche uomini di 2ª categoria che vi abbiano attitudini speciali.

D) Servizi di sanità e di sussistenza.

Art. 93.

Le truppe di sanità della milizia mobile sono costituite di dodici compagnie, formate con uomini che abbiano servito nelle compagnie di sanità dell'esercito permanente.

Art. 94.

Le truppe di sussistenza della milizia mobile sono costituite di dodici compagnie, formate con uomini che abbiano servito nelle compagnie di sussistenza dell'esercito permanente.

E) Milizia speciale dell'isola di Sardegna.

Art. 95.

La milizia speciale dell'isola di Sardegna è costituita di:

a) tre reggimenti di fanteria di linea, ciascuno di tre battaglioni a quattro compagnie;

b) un battaglione bersaglieri di quattro compagnie;

c) uno squadrone di cavalleria;

d) una brigata d'artiglieria da campagna di due batterie e una compagnia treno;

e) una brigata di quattro compagnie d'artiglieria da fortezza;

f) una compagnia del genio;

g) una compagnia di sanità;

h) una compagnia di sussistenza.

Art. 96.

Questa milizia è composta di tutti i militari di truppa di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato, appartenenti per leva o ascritti ai distretti dell'isola i quali vi rimangono ascritti sino a che loro spetti di transitare nella milizia territoriale.

CAPO VIII.

Milizia territoriale.

Art. 97.

La milizia territoriale è ordinata in:

a) trecentoventi battaglioni di fanteria a quattro compagnie;

b) ventidue battaglioni alpini complessivamente di settantacinque compagnie;

c) cento compagnie d'artiglieria da fortezza e venti comandi di brigata

d) trenta compagnie del genio e sei comandi di brigata;

e) tredici compagnie di sanità;

f) tredici compagnie di sussistenza.

Art. 98.

I quadri della milizia territoriale sono costituiti, in massima, con ufficiali di milizia territoriale; possono, però, in tempo di guerra o di mobilitazione, esservi assegnati anche ufficiali in servizio permanente, in servizio ausiliario, di complemento e di riserva.

Art. 99.

Le disposizioni del precedente art. 84 sono applicabili alla milizia territoriale chiamata sotto le armi.

Art. 100.

Gli ascritti alla milizia territoriale possono essere chiamati alle armi per classi, per categoria, per comune, per distretto, per armi di ascrizione, per armi di provenienza ed anche per precetto personale.

In tempo di pace, per la loro istruzione militare possono essere tenuti sotto le armi, ogni quattro anni per trenta giorni, ripartibili anche in due, tre, o nei quattro anni.

Art. 101.

I battaglioni e le compagnie della milizia territoriale hanno per centro di formazione i distretti militari, eccet-

tuati i battaglioni alpini che hanno per centro di formazione i reggimenti o i battaglioni alpini dell'esercito permanente.

Art. 102.

In caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito, la milizia territoriale può essere ordinata in reggimenti e unità di forza maggiore.

CAPO IX.

Ufficiali e truppa di complemento.

Art. 103.

Gli ufficiali e la truppa di complemento servono a portare e mantenere in completo in tempo di guerra i corpi dell'esercito permanente e della milizia mobile.

Art. 104.

La truppa di complemento è costituita dagli uomini delle classi di 2ª categoria non ancora ascritte alla milizia territoriale e da quelli di 1ª categoria che risultassero in eccedenza alla forza comportata dalle unità organiche dell'esercito permanente e della milizia mobile. Può essere impiegata in qualunque servizio di guerra.

CAPO X.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 105.

Potranno essere trasferiti nel corpo contabile militare, nei gradi di ufficiale inferiore, quelli fra gli attuali impiegati civili contabili che ne facciano domanda ed abbiano i requisiti di idoneità da stabilirsi con decreto Reale.

Gli altri saranno mantenuti, sino ad estinzione, nel rispettivo ramo di servizio, occupandovi altrettanti posti di ufficiali contabili, adeguatamente al grado corrispondente.

Art. 106.

Ai professori e maestri civili nelle scuole militari, ai farmacisti militari ed agli impiegati civili contabili di cui al secondo capoverso dell'articolo precedente, che si trovavano in servizio all'atto della promulgazione della legge n. 1591, serie 2ª, 30 settembre 1873, continueranno ad essere applicate, quanto all'avanzamento, all'aspettativa ed alle pensioni e per tutto il tempo che resteranno in servizio militare, le leggi e le disposizioni che erano ad essi applicabili antecedentemente alla promulgazione della precitata legge. Per le pensioni potranno però optare per il trattamento stabilito per gl'impiegati civili dello Stato.

Art. 107.

Gli attuali guardarmi saranno mantenuti, sino ad estinzione, in esso grado e coi relativi assegni.

Art. 108.

Le unità organiche determinate dalla presente legge per la milizia mobile e per la milizia territoriale e i quadri corrispondenti saranno costituiti, man mano verrà consentito dalla forza rispettivamente disponibile.

Art. 109.

Sono abrogate:

la legge n. 1591, in data 30 settembre 1873, sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

la legge n. 3751, in data 15 marzo 1877;

la legge n. 5008, in data 27 luglio 1879;

e tutte le disposizioni contenute in altre leggi, per quanto sia diversamente stabilito dalla presente.

Resta però in vigore, finchè non sia provveduto con apposita legge, il seguente articolo 73 della succitata legge, n. 1591, in data 30 settembre 1873:

Art. 73. Gli ufficiali in ritiro, e quelli in riforma provveduti di pensione vitalizia, tranne che di provata assoluta inabilità a qualunque servizio militare, possono, in tempo di guerra, essere chiamati in servizio come ufficiali di riserva.

Gli ufficiali di riserva, tranne quelli che sono ascritti alla milizia mobile in seguito a loro domanda, saranno impiegati nei servizi interni, sia di amministrazione, sia di difesa territoriale. Non potranno venir destinati ai corpi mobilitati per le operazioni attive di guerra, se non col loro assenso.

Art. 110.

Transitoriamente e fino alla costituzione definitiva dei reggimenti d'artiglieria da campagna contemplati nella presente legge, possono essere costituite, corrispondentemente ad ogni reggimento d'artiglieria da campagna, altrettante direzioni del materiale.

Art. 111.

Gli attuali maestri civili di calligrafia e di ballo saranno conservati, sino ad estinzione, in eccedenza al quadro organico stabilito pei maestri civili dalla tabella n. XV annessa alla presente legge.

TABELLA N. I *degli ufficiali dello stato maggiore generale.*

(Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali addetti al Ministero della Guerra, come: Ministro, segretario generale, o direttori generali, e quelli addetti a servizi estranei all'esercito).

5 generali d'esercito;
50 tenenti generali;
92 maggiori generali;
3 maggiori generali medici;
1 maggiore generale commissario;
10 colonnelli brigadieri (impiegati come maggiori generali);
2 colonnelli medici ispettori (impiegati come maggiori generali).

163 totale.

NB. In ogni caso non vi potrà essere che un solo maggiore generale commissario.

TABELLA N. II *degli ufficiali del corpo di stato maggiore.*

15 colonnelli;
53 tenenti colonnelli e maggiori (*a*);
84 capitani.

152 totale.
120 capitani applicati di stato maggiore (*b*).

272 totale generale.

(*a*) Non è fissato rispettivamente il numero dei tenenti colonnelli e quello dei maggiori, affinchè la promozione dei maggiori al grado di tenente colonnello possa aver luogo secondo le norme che regolano l'avanzamento nel corpo di stato maggiore.

(*b*) Compresi nella tabella n. XII degli ufficiali fuori quadro.

TABELLA N. III *degli ufficiali dell'arma di fanteria.*

178 colonnelli;
191 tenenti colonnelli:
504 maggiori;
2000 capitani;
4517 tenenti e sottotenenti (*a*).

7390 totale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un quinto potranno essere sostituiti da sottotenenti di complemento.

TABELLA N. IV *degli ufficiali dell'arma di cavalleria.*

26 colonnelli;
28 tenenti colonnelli;
52 maggiori;
226 capitani;
586 tenenti e sottotenenti (*a*).

918 totale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un quinto potranno essere sostituiti da sottotenenti di complemento.

TABELLA N. V *degli ufficiali dell'arma d'artiglieria.*

44 colonnelli;
48 tenenti colonnelli;
135 maggiori;
499 capitani;
931 tenenti e sottotenenti (*a*).

1657 totale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un quinto potranno essere sostituiti da sottotenenti di complemento.

TABELLA N. VI *degli ufficiali dell'arma del genio.*

23 colonnelli;
25 tenenti colonnelli;
52 maggiori;
217 capitani;
252 tenenti e sottotenenti (*a*).

569 totale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un quinto potranno essere sostituiti da sottotenenti di complemento.

TABELLA N. VII *degli ufficiali del corpo invalidi e veterani.*

1 colonnello comandante;
1 maggiore;
5 capitani;
13 tenenti e sottotenenti.

20 totale.

TABELLA N. VIII *degli ufficiali del corpo sanitario militare.*

14 colonnelli medici;
26 tenenti colonnelli medici;
57 maggiori medici;
304 capitani medici;
376 tenenti e sottotenenti medici (*a*).

777 totale.

(*a*) In parte potranno essere sostituiti da sottotenenti medici di complemento.

TABELLA N. IX *degli ufficiali del corpo di Commissariato militare.*

13 colonnelli commissari;
13 tenenti colonnelli commissari;
26 maggiori commissari;
124 capitani commissari;
190 tenenti e sottotenenti commissari (*a*).

366 totale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un decimo potranno essere sostituiti da sottotenenti commissari di complemento.

TABELLA N. X *degli ufficiali del corpo contabile militare.*

1 colonnello contabile;
10 tenenti colonnelli contabili;
58 maggiori contabili;
509 capitani contabili;
928 tenenti e sottotenenti contabili.

1506 totale.

TABELLA N. XI *degli ufficiali del corpo veterinario militare.*

1 colonnello veterinario;
2 tenenti colonnelli veterinari;
10 maggiori veterinari;
57 capitani veterinari;
128 tenenti e sottotenenti veterinari (*a*).

198 totale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un quinto potranno essere sostituiti da sottotenenti veterinari di complemento.

TABELLA N. XII *degli ufficiali fuori quadro*

(stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio).

23 colonnelli;
25 tenenti colonnelli;
32 maggiori;
253 capitani;
159 tenenti e sottotenenti.

492 totale.

TABELLA N. XIII *del personale della giustizia militare.*

1 avvocato generale militare;
1 sostituto avvocato generale militare di 1ª classe;
1 id. id. id. 2ª »
5 avvocati fiscali militari di 1ª classe;
5 id. id. 2ª »
9 id. id. 3ª »
7 sostituti avvocati fiscali militari di 1ª classe;
8 id. id. id. 2ª »
9 id. id. id. 3ª »
3 segretari principali;
8 segretari di 1ª classe;
10 id. 2ª »
14 sostituti segretari di 1ª classe;
11 id. 2ª »
11 sostituti segretari aggiunti;

103 totale.
23 ufficiali istruttori e sostituti istruttori (capitani e tenenti) (*a*).

126 totale generale.

(*a*) Compresi nella tabella n. XII degli ufficiali fuori quadro.

TABELLA N. XIV *degli ingegneri geografi e dei topografi.*

Ingegneri geografi (a).

1 ingegnere geografo principale di 1ª classe;
1 id. id. 2ª »
1 id. id. 3ª »
2 ingegneri geografi di 1ª classe;
3 id. 2ª »
2 aiutanti ingegneri geografi di 1ª classe;
1 id. id. 2ª »

11 totale ingegneri geografi.

Topografi.

1 topografo capo di 1ª classe;
1 id. id. 2ª »
5 topografi principali di 1ª classe;
7 id. id. 2ª id.
18 topografi di 1ª classe;
18 id. 2ª »
22 aiutanti topografi di 1ª classe;
21 id. id. 2ª »
17 aspiranti aiutanti topografi.

110 totale topografi.

121 totale generale.

(*a*) Gli ingegneri geografi possono essere sostituiti con ufficiali di grado corrispondente al rango degl'ingegneri stessi.

TABELLA N. XV *dei professori e maestri civili.*

Professori.

Scuole	Collegi	
11	3	professori titolari di lettere e scienze di 1ª classe.
11	10	professori titolari di lettere e scienze di 2ª classe.
8	11	professori titolari di lettere e scienze di 3ª classe.
30	24	totale professori titolari di lettere e scienze.
3	21	professori aggiunti di lettere e scienze di 1ª classe;
3	5	professori aggiunti di lettere e scienze di 2ª classe;
6	26	totale professori aggiunti di lettere e scienze.
1	1	professori titolari di disegno di 1ª classe;
2	3	id. id. 2ª »
1	1	id. id. 3ª » e professori aggiunti di disegno.
4	5	totale professori di disegno.

Maestri di ginnastica e di scherma.

1 maestro direttore di scherma:
12 maestri di 1ª classe;
18 id. di 2ª »
18 id. di 3ª » e maestri aggiunti.

49 totale maestri e maestri aggiunti.

NB. Non sono compresi i professori ed i maestri soltanto *incaricati* dell'insegnamento, per i quali vengono stanziati appositi fondi in bilancio.

TABELLA N. XVI *dei farmacisti militari.*

1 chimico farmacista ispettore;
1 id. id. direttore;
6 farmacisti capi di 1ª classe;
10 id. id. 2ª »
16 farmacisti di 1ª classe;
29 id. 2ª »
40 id. 3ª »

103 totale.

TABELLA n. XVII *dei ragionieri d'artiglieria.*

2 ragionieri capi di 1ª classe;
7 id. id. 2ª »
20 id. principali di 1ª classe;
24 id. id. 2ª »
24 id. id. 3ª »
24 ragionieri di 1ª classe;
41 id. 2ª »
44 aiutanti ragionieri.

186 totale.

TABELLA n. XVIII *dei ragionieri geometri del genio.*

3 ragionieri geometri capi di 1ª classe;
9 id. id. id. 2ª »
26 id. id. principali di 1ª classe;
32 id. id. id. 2ª »
32 id. id. id. 3ª »
32 id. id. 1ª classe;
52 id. id. 2ª »
57 aiutanti ragionieri geometri.

243 totale.

TABELLA N. XIX *dei capi tecnici d'artiglieria e genio.*

8 capi tecnici principali di 1ª classe;
16 id. id. 2ª »
25 id. id. 3ª »
25 capi tecnici di 1ª classe;
25 id. 2ª »
50 id. 3ª »

149 totale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1887.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ VIALE.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il N. **MMDCXII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Viste le deliberazioni 19 settembre e 3 novembre 1883 del Consiglio comunale di Burgio (Girgenti), con cui si stabiliva di chiedere la riforma delle sette Opere pie denominate:

1. Santissimo Sacramento,
2. San Giuseppe,
3. La Pace,
4. San Luca,
5. Purgatorio,
6. La Motta,
7. Santissimo Rosario,

aventi una rendita complessiva di lire 4707 46 al lordo e lire 3589 91 al netto e l'inversione della detta rendita a vantaggio dell'Ospedale pei poveri infermi e di cedere gratuitamente all'Ospedale stesso l'ex-convento di Santa

Maria delle Grazie dei Riformati, ora appartenente al comune;

Vista l'istanza 6 ottobre 1883 del Municipio di Burgio;

Visto il voto favorevole della Deputazione provinciale di Girgenti del 5 giugno 1885;

Vista la deliberazione 30 aprile 1886 della Congregazione di carità di Burgio, la quale, come amministratrice della Confraternita del Santissimo Rosario aderiva alla suddetta proposta riforma;

Visto il rapporto 24 giugno 1886 del prefetto di Girgenti;

Vista la nota 2 febbraio 1887 del Ministero del Tesoro, nella quale vien detto che per quanto concerne l'interesse derivante al Tesoro dalla legge 2 aprile 1865, n. 2226, la sola Confraternita di San Luca risulterebbe non avere impegni di sorta, mentre le altre sei trovansi vincolate ed hanno l'obbligo di contribuire alcune quote determinate per lasciti investiti dal decreto dittatoriale 9 giugno 1860 a beneficio dei danneggiati dalle truppe borboniche;

Considerato che le dette Opere pie non corrispondono più alle mutate condizioni dei tempi essendo col nuovo indirizzo della società venuto a mancare il fine pel quale erano sorte e che il migliorare l'Ospedale per gli infermi poveri è una vera necessità, e mentre non si allontana dallo scopo di beneficenza e di carità a cui erano ispirate le pie Fondazioni è favorevole ad un bisogno urgente e reale del comune;

Restando salvi i diritti del Tesoro dello Stato per quanto riguarda azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche gli oneri relativi venendo assunti dall'ente a cui beneficio vien fatta l'inversione delle rendite;

Vista la legge 3 agosto 1862, n. 753;

Sentito il Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la riforma delle sette Opere pie esistenti in detto comune e denominate:

1. Santissimo Sacramento,
2. San Giuseppe,
3. La Pace,
4. San Luca,
5. Purgatorio,
6. La Motta,
7. Santissimo Rosario,

invertendone le rendite a favore dell'Ospedale per gli infermi poveri dello stesso comune di Burgio, salvi i diritti del Demanio dello Stato, di cui sopra è cenno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMDCXIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista l'istanza in data 16 maggio 1887, con cui il presidente dell'Amministrazione dell'Asilo infantile istituito nel comune di Guarene, chiede la erezione dell'Asilo stesso in corpo morale e l'approvazione del relativo statuto organico;

Visti gli atti e documenti prodotti a corredo, e ritenuto che l'Asilo suddetto risulta provvisto di mezzi sufficienti pel normale esercizio delle sue beneficenze, e che il proposto disegno di statuto deve essere nuovamente redatto in conformità di apposite istruzioni;

Visto l'art. 25 della legge 3 agosto 1862, n. 753 sulle Opere pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Asilo infantile del comune di Guarene è eretto in corpo morale, con obbligo all'Amministrazione di esso di presentare alla Nostra approvazione entro breve termine un nuovo disegno di statuto organico per la gestione del pio Istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il N. **MMDCXIV** *(Serie 3ª, parte supplement.), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Veduta la domanda del parroco di Bernareggio per la erezione in Corpo morale dell'Opera Pia Ponti e per l'approvazione del rispettivo statuto organico;

Veduto che la detta Opera Pia deriva la propria origine dal testamento pubblico del fu sacerdote Paolo Ponti in data 10 aprile 1881, e consiste 1° nel conferimento di 10 doti annue di lire 30 ciascuna; 2° nella distribuzione di lire 69 annue a puerpere povere in ragione di una lira per ciascuna; 3° nella celebrazione pure annua di cinque uffici funebri con la spesa di lire 13;

Veduta la corrispondente deliberazione 1° aprile 1887, della Deputazione provinciale di Milano;

Veduti la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre dello stesso anno sulle Opere Pie;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

L'Opera Pia Ponti, istituita in Bernareggio dal sacerdote Paolo Ponti col succitato testamento 16 aprile 1884 è eretta in Corpo morale e sarà amministrata dal parroco di Bernareggio.

Articolo 2.

È approvato lo statuto organico della predetta Opera Pia, portante la data 10 maggio 1886, composta di 16 articoli, visto e sottoscritto da Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Num. **MMDCXIX** (*Serie 3ª, parte supplementare*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la proposta del comune di Sepino per la modificazione del regolamento approvato con R. decreto del Governo delle Due Sicilie in data 16 febbraio 1852, concernente il Legato fatto per causa di studi dal fu Carlo Arienzale Chiarizia con testamento 12 aprile 1843;

Veduta la rinunzia di monsignor vescovo di Bojano all'incarico di amministratore del legato anzidetto datagli dal decreto precitato;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

È accettata la rinuncia di monsignor vescovo di Bojano all'ufficio di amministratore del Legato Chiarizia in Sepino.

Articolo 2.

È approvato lo statuto-regolamento del Legato medesimo che è unito al presente decreto e che sarà firmato dal predetto Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1887.

UMBERTO.

COPPINO.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

STATUTO REGOLAMENTO *per l'esecuzione ed amministrazione del legato « Chiarizia » in Sepino.*

Art. 1. Il legato del signor Carlo Arienzale Chiarizia di Sepino, fatto col suo testamento olografico del 2 aprile 1843, e riconosciuto come Ente Morale in virtù del decreto reale in data del 16 febbraio 1852, sarà retto con le norme del presente statuto-regolamento.

Art. 2. Scopo di esso legato è di favorire, agevolare e promuovere l'educazione e l'istruzione di uno o più figli di galantuomini laureati in dritto od in medicina, nati e domiciliati in Sepino, acciocchè si rendano utili a sè stessi, alla famiglia ed alla patria.

Art. 3. Il patrimonio di esso legato è formato dalla rendita di lire 1062, inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico, dagli avanzi verificatisi fin oggi, e da quelli che potranno successivamente verificarsi nei casi contemplati dal presente regolamento.

Art. 4. L'anzidetto patrimonio sarà amministrato da un corpo collegiale che assume il titolo di « Consiglio di Amministrazione del legato Chiarizia in Sepino. » Esso si compone di cinque membri nelle persone:

a) Del Sindaco del comune di Sepino, che ne sarà il Presidente, e in mancanza di lui, di chi ne fa le veci.

b) Del pretore del mandamento, od in mancanza di lui, del vicepretore mandamentale.

c) Del Conciliatore, ed in mancanza, del viceconciliatore.

d) Dell'Arciprete della chiesa di Santa Cristina, ed in sua vece, di uno de' Parrochi, il più anziano di età.

e) Del Presidente dell'Amministrazione delle Opere pie, e in mancanza di lui del membro anziano della stessa.

Il Segretario del comune, o chi legalmente lo supplisce, compirà l'ufficio di Segretario del Consiglio di Amministrazione del legato.

Art. 5. I membri del Consiglio non potranno prender parte nelle deliberazioni in cui fosse interessato un loro parente od affine, fino al 3° grado inclusivo.

Art 6 Delle deliberazioni prese si redigerà analogo processo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente, dai Consiglieri intervenuti e dal Segretasio, e sarà custodito nell'Archivio Municipale in apposito scompartimento avente la rubrica: « Atti dell'Amministrazione del legato Chiarizia. »

Per la validità delle deliberazioni sarà necessario l'intervento di tre almeno dei componenti del Consiglio. Qualora il Consiglio, per le incompatibilità previste nell'articolo precedente, non potesse costituirsi nel numero minimo di tre componenti, le risoluzioni saranno demandate al Consiglio Scolastico.

Art. 7. Le deliberazioni riflettenti persona saranno prese a voti segreti.

Art. 8 Per le votazioni e per la loro validità si seguiranno le norme vigenti per la legge comunale e provinciale. Trattandosi di deliberazioni riflettenti concessione o privazione di sussidio, la parità nelle votazioni s'intenderà a favore dell'interessato.

Art. 9. Le attribuzioni del Presidente sono: di convocare il Consiglio nella Casa comunale con avviso in iscritto a ciascun componente, indicando l'oggetto della convocazione. (Egli convocherà anche sulla istanza di non meno di tre Consiglieri); di fare al Consiglio le opportune comunicazioni; d'invigilare e provvedere pel regolare andamento del servizio di Segreteria; di tenere il carteggio ufficiale; di riscuotere alla scadenza i semestri della rendita pubblica; di spedire i mandati di pagamento, previa deliberazione del Consiglio presa volta per volta. Il Segretario dovrà redigere i processi verbali delle deliberazioni, scrivere la corrispondenza, e fare quanto altro è proprio del suo ufficio. Gli uffici di Presidente, di Consigliere e di Segretario sono del tutto gratuiti.

Art. 10. Le attribuzioni del Consiglio sono: di provvedere al conferimento dei sussidii, secondo le norme del presente regolamento; di deliberare il riparto del sussidio, cui i diversi candidati fossero stati ammessi; di formare il bilancio e i conti consuntivi per tenere in evidenza l'entrata e l'uscita; di deliberare e fare eseguire l'impiego degli avanzi con acquisto di rendita sul Debito Pubblico, da intestare

al legato Chiarizia, procurando così ogni possibile incremento del patrimonio dell'Ente.

Art. 11. Appena che la rendita sarà riscossa, ne sarà depositato l'ammontare nella Cassa del comune, il cui Tesoriere dovrà gratuitamente tenerlo a disposizione dell'Amministrazione. I mandati di pagamento rilasciati dal Presidente, controfirmati da un componente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario e debitamente quitanzati dal padre del beneficato o da chi amministra legalmente i beni di lui, costituiranno la prova d'essersi la rendita impiegata secondo lo scopo della istituzione. Ove poi non esistano beneficati, gli Amministratori saranno tenuti in solido a curare senza ritardo il reimpiego delle somme esatte.

Art. 12. Avranno diritto al sussidio soltanto quegli aspiranti, i cui genitori abbiano laurea universitaria in diritto o in medicina. In concorrenza di altri interessati, non si potrà concedere simultaneamente sussidi a più giovani della stessa famiglia; però il sussidio stesso, legalmente concesso, non potrà essere rivocato per sopravveniente concorrenza.

Art. 13. In concorso di più giovani aventi i diritti indicati nell'articolo precedente, il sussidio sarà concesso al più bisognoso, e a parità di condizioni, al più meritevole per ingegno e per condotta.

Art. 14. La distribuzione dei sussidi fra coloro che vi hanno diritto, giusta l'art. 12, sarà fatta nell'ordine seguente, cioè:

a) A quelli che sono entrati negli studi professionali presso le Università, e nel caso sieno più i concorrenti, a chi di essi abbia compiuto più corsi di studio nella medesima Facoltà o in altra Facoltà, equiparandone i corsi;

b) A coloro che, compiuti gli studi liceali o d'Istituto tecnico, intraprendano gli studi universitari;

c) A coloro che si trovano negli studi liceali o d'Istituto tecnico, e nel caso che siano più, a chi sia più vicino al conseguimento della licenza;

d) A quelli muniti di licenza ginnasiale o tecnica, o che, avendone intrapresi gli studi, siano più vicini a conseguirla;

e) A coloro che intraprendono gli studi ginnasiali o tecnici.

Art. 15. Il sussidio, una volta concesso, non potrà essere rivocato, salvo il caso degli articoli 19 e 21, e seguiterà a percepirsi sino al conseguimento della professione.

Art. 16. Al verificarsi di una vacanza bisognerà innanzi tutto aggiustare il sussidio dei godenti, e secondo l'ordine dell'art. 14, e secondo le proporzioni dell'articolo che segue.

Art. 17. Per gli studi universitari il sussidio sarà di lire 500; per gli studi liceali e d'Istituto tecnico di lire 300; per gli studi ginnasiali e tecnici, di lire 200 Questi sussidii saranno corrisposti ai godenti in due rate eguali anticipate alla scadenza dei semestri della rendita pubblica di gennaio e di luglio.

Art. 18. I giovani godenti il sussidio, che percorrono gli studi secondari, classici o tecnici, dovranno, dopo gli esami annuali e di licenza, presentare al Consiglio di amministrazione l'attestato comprovante aver essi superato con successo gli esami suddetti.

Quelli che si trovano negli studi universitari, dovranno presentare il certificato del rettore dell'Università, col quale si dimostri di aver superati gli esami richiesti nell'anno decorso, e per gli anni nei quali non vi sono esami il certificato di assistenza ai corsi nei quali il giovane si è iscritto.

Art. 19. I beneficati che non supereranno gli esami di promozione una sola volta, e quindi saranno obbligati per un anno a ripetere gli stessi studi, perderanno il sussidio pel detto anno; lo perderanno poi del tutto se per due anni di seguito non saranno promossi.

Art. 20. Quelli che per cagione di malattia o di sventura domestica non avessero potuto frequentare il corso, e in conseguenza fossero costretti a ripeterlo, dovranno presentare al Consiglio di amministrazione i documenti legali di prova, affinchè esso deliberi se debba o pur no avere effetto a loro riguardo il disposto dell'articolo 19.

Art. 21. Nel caso che alcuno dei giovani godenti il sussidio venga dalle autorità scolastiche o amministrative segnalato per riprovevole condotta, il Consiglio d'amministrazione dovrà richiamarlo sulla buona via, o per mezzo dei congiunti o direttamente facendolo venire in sua presenza. E quando questi richiami sieno rimasti privi del desiderato effetto, dovrà deliberare la decadenza di lui dal sussidio.

Art. 22. Le deliberazioni pronuncianti la decadenza dal sussidio saranno immediatamente notificate agli interessati, i quali potranno, entro 15 giorni, appellarsene al Consiglio scolastico provinciale.

Art. 23. I bilanci, i conti consuntivi coi loro documenti, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione riflettenti la concessione dei sussidi o la decadenza dei godenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio scolastico della provincia per esaminare se siano adempiute le prescrizioni del presente statuto-regolamento e delle vigenti leggi.

Art 24. Nella sessione autunnale di ciascun anno il Consiglio di amministrazione presenterà al Consiglio comunale dettagliata relazione insieme ai documenti delle spese e del reimpiego degli avanzi.

Art. 25. Col presente regolamento cessano di aver vigore le disposizioni contenute nel regolamento approvato con decreto 16 febbraio 1852, n. 2850.

Roma, 3 marzo 1887.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica

COPPINO.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'articolo 2 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto 13 maggio 1883, n. 1344 (Serie 3ª);

Visto il decreto Ministeriale in data 26 maggio 1887 col quale sono regolati i divieti di esportazione da comuni infetti o sospetti di materie ritenute pericolose per la diffusione della fillossera;

Ritenuto che è stata accertata la presenza della fillossera nel comune di Nicolosi;

Udito il parere del Comitato per la fillossera,

Dispone:

Articolo unico.

Le disposizioni contemplate nel decreto 26 maggio 1887 circa la esportazione di talune delle materie indicate nei paragrafi *a*, *b*, *c* del testo unico delle leggi sulla fillossera, approvato con R. decreto 13 maggio 1883, n. 1344 (Serie 3ª), sono estese al comune di Nicolosi, in provincia di Catania.

Il prefetto della provincia di Catania è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino degli atti ufficiali della Prefettura ed in quello di notizie agrarie, e comunicato al delegato fillosserico della provincia perchè cooperi alla sua esecuzione.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1887.

Il Ministro: B. GRIMALDI.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'articolo 2 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto 13 maggio 1883, n. 1344 (Serie 3ª);

Visto il decreto Ministeriale in data 26 maggio 1887, col quale sono regolati i divieti di esportazione da comuni infetti o sospetti di materie ritenute pericolose per la diffusione della fillossera;

Ritenuto che è stata accertata la presenza della fillossera nei comuni di Nulvi e Palmi;

Udito il parere del Comitato per la fillossera,

Dispone:

Articolo unico. Le disposizioni contemplate nel decreto 26 maggio 1887 circa l'esportazione di talune materie indicate nei paragrafi *a*, *b*, *c* del testo unico delle leggi sulla fillossera, approvato con R. decreto 13 maggio 1883, n. 1314 (Serie 3ª), sono estese ai comuni di Nulvi, in provincia di Sassari, e Palmi, in provincia di Reggio Calabria.

I prefetti delle provincie interessate sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino degli Atti ufficiali delle rispettive Prefetture ed in quello di Notizie agrarie, e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nelle provincie perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1887.

Il Ministro: B. GRIMALDI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra.*

ESERCITO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 20 luglio 1887:

Carignano cav. Giuseppe, tenente colonnello 8 fanteria, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Con Notificazione del 16 luglio 1887:

Boi Raimondo, tenente contabile in aspettativa per sospensione dall'impiego, cancellato dai ruoli, dietro sentenza del Tribunale militare speciale del IX corpo d'armata, in data 21 aprile 1887.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con decreti Ministeriali del 17 luglio 1887:

Levi cav. Giulio, maggiore di fanteria in posizione ausiliaria, ora in servizio effettivo presso la divisione di Milano, ricollocato nella posizione di servizio ausiliario.

Rossi cav. Vincenzo, id id id., domiciliato a Milano, richiamato temporaneamente in servizio effettivo e destinato presso la divisione di Milano.

Con decreto Ministeriale del 18 luglio 1887:

Pisano Rocco, capitano medico in posizione ausiliaria, richiamato temporaneamente in servizio effettivo al distretto di Catania.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente

Con RR. decreti del 14 luglio 1887:

Borca Luigi, sottotenente di complemento di fanteria distretto Voghera, revocata, dietro sua domanda, detta nomina.

Pulini Alfredo, caporale 90 fanteria, nominato sottotenente veterinario di complemento dell'esercito permanente, distretto Ancona, ed assegnato al 12 artiglieria presso il quale dovrà prestare un anno di servizio.

MILIZIA MOBILE.

Con RR. decreti del 14 luglio 1887:

Terziani Luigi, tenente di fanteria della milizia mobile distretto di Teramo, accettata la dimissione dal grado.

Pellicari Vittorio, sottotenente di complemento di fanteria distretto di Mantova, id. id.

Bignozzi Demetrio, tenente contabile della milizia mobile distretto Roma, cessa dall'appartenere alla milizia stessa, per sua domanda, e iscritto tra gli ufficiali di riserva.

Capezzuto Gennaro, id. id. id. Roma, id. id.

UFFICIALI DI RISERVA.

Con R. decreto del 14 luglio 1887:

Lombardozzi Michele, maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali in ritiro, nominato sottotenente di riserva, arma dei carabinieri Reali.

MILIZIA TERRITORIALE.

Con R. decreto del 10 luglio 1887:

Caiati Paolo, tenente medico nella milizia territoriale, 234 battaglione fanteria, accettata la dimissione dal grado.

IMPIEGATI CIVILI.

Con RR. decreti del 3 luglio 1887:

Vaschetti Felice, vicesegretario di 1ª classe nel Ministero Guerra, collocato a riposo.

Giordano Giuseppe, ufficiale d'ordine di 2ª classe id., id id.

Con RR. decreti del 14 luglio 1887:

Rinaudo cav. Costanzo, professore titolare di 2ª classe di lettere e scienze nel personale insegnante civile delle scuole militari, promosso professore titolare di 1ª classe.

Morelli Giacinto, id. di 3ª id. id. id., promosso professore titolare di 2ª classe.

Maranesi Ernesto, id 3ª id. id. id., id. id.

Ferrero cav. Ermanno, professore aggiunto di 1ª classe id. id., promosso professore titolare di 3ª classe.

Porta Francesco, id. 1ª id. id. id., id. id.

Camus Francesco Giulio, id. 1ª id. id. id., id. id.

Pennazzi Luigi, id. 1ª id. id. id., id. id.

Manzini Raimondo, id. 1ª id. id. id., id. id.

Morra cav. Pietro, id. 1ª id. id. id., id. id.

Papini Pietro, id. di 2ª classe id. id., promosso professore aggiunto di 1ª classe.

Modena Massimo, id. 2ª id. id. id., id. id.

Con decreti Ministeriali del 1° luglio 1887:

Drisaldi Demetrio, scrivano locale 1ª classe, 11 artiglieria, collocato a riposo.

Porceddu Francesco, id. id. Direzione ospedale militare di Verona, id. id.

Disposizioni *fatte nel personale giudiziario:*

Con RR. decreti del 30 giugno 1887:

Lavagna Giuseppe, uditore e vicepretore del mandamento di Torino *Moncenisio*, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Fenestrelle, coll'annuo stipendio di lire 2200.

Facchinetti Giuseppe, uditore e vicepretore nella pretura urbana di Firenze, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Montalto Marche, coll'annuo stipendio di lire 2200

Valeriani Scipione, uditore e vicepretore nella pretura urbana di Bologna, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Biccari, coll'annuo stipendio di lire 2200.

Tombolan Fava Garibaldo, uditore e vicepretore nel mandamento di Cittadella, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Viesti, coll'annuo stipendio di lire 2200.

D'Antonio Luigi, uditore applicato all'ufficio del procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Napoli, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Flamignano, coll'annuo stipendio di lire 2200.

Campolongo Francesco, uditore e vicepretore nel mandamento di Aquilonia, coll'incarico della reggenza dell'ufficio, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Aquilonia, coll'annuo stipendio di lire 2200.

Janiri Giuseppe, uditore e vicepretore nel mandamento di Napoli *Mercato*, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Voltura Appula, coll'annuo stipendio di lire 2200.

Cuboni Guglielmo, uditore applicato al tribunale civile e correzionale di Bologna, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Filadelfia, coll'annuo stipendio di lire 2200.

Leurini Adelmo, uditore applicato al tribunale di commercio di Bologna, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Regalbuto, coll'annuo stipendio di lire 2200.

Palomba Beniamino, vicepretore del mandamento di Mercogliano, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Salemi, coll'annuo stipendio di lire 2200.

Portanova Giuseppe, vicepretore del mandamento di Ponza, coll'incarico della reggenza dell'ufficio, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Ponza, coll'annuo stipendio di lire 2200.

Faleti Alpio, vicepretore del mandamento di Reggio Emilia, Campagna, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Fordongianus, coll'annuo stipendio di lire 2200, lasciandosi il mandamento di Muravera vacante per l'aspettativa del pretore Cardia Antonio.

Natale Pietro, vicepretore del mandamento di Scalea, coll'incarico della reggenza dell'ufficio, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Scalea, coll'annuo stipendio di lire 2200.

Benso Girolamo, vicepretore del mandamento di Paceco, coll'incarico della reggenza dell'ufficio, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Paceco, coll'annuo stipendio di lire 2200, lasciandosi il mandamento di Alimena vacante per l'aspettativa del pretore Feraudi Giovanni.

Chiesa Angelo, vicepretore del mandamento di Cherasco, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Siliqua, coll'annuo stipendio di lire 2200.

Morcaldi Paolo, vicepretore del mandamento di Succivo, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Santa Margherita Belice, coll'annuo stipendio di lire 2200.

Biondi Venerando, vicepretore del mandamento di Biancavilla, avente i requisiti di legge, è nominato pretore del mandamento di Licodia, coll'annuo stipendio di lire 2200.

Con decreti Ministeriali dell'11 giugno 1887:

Galiani Gaetano, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Lanusei, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Lagonegro, a sua domanda.

Marchetto Francesco, cancelliere della pretura di Ustica, è nominato, a sua domanda, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Lanusei, coll'attuale stipendio di lire 1600.

Con RR. decreti del 16 giugno 1887:

Papalia Andrea, cancelliere della pretura di Bova, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1°, lettera A, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° luglio 1887.

Mazza Bernardo, cancelliere della pretura di Girgenti, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1°, lettera B, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° luglio 1887.

Codognone Giuseppe, cancelliere della pretura di Cassano al Jonio, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1°, lettera B, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° agosto 1887.

Con Regi decreti del 19 giugno 1887:

Scardulla Gaspare, cancelliere della pretura Palazzo Reale in Palermo, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dello art. 1°, lettera B, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° luglio 1887, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di tribunale.

Mazzarocchi Fedele, vicecancelliere del tribunale civile e correzionale di Grosseto, è, a sua domanda, nominato cancelliere della pretura di Grosseto, coll'attuale stipendio di lire 1800.

Rametta Giovanni, vicecancelliere aggiunto alla Corte d'appello di Palermo, è, a sua domanda, nominato cancelliere della pretura Palazzo Reale in Palermo, coll'attuale stipendio di lire 2000.

Piccinelli Giovanni, cancelliere della pretura di Mongrando, è tramutato alla pretura di Cavaglià, a sua domanda.

Tarello Giovanni, cancelliere della pretura di Cavaglià, è tramutato alla pretura di Mongrando.

Saraceni Gerolamo, cancelliere della pretura di Sansosti, in aspettativa per motivi di salute fino al 31 maggio 1887, è in seguito a sua domanda, richiamato in servizio a decorrere dal 1° giugno 1887, e tramutato alla pretura di Cassano al Jonio.

Firmi Vincenzo, cancelliere della pretura di Fiumefreddo Bruzio, è tramutato alla pretura di Sansosti.

Iiria Luigi, cancelliere della pretura di Taverna, è tramutato alla pretura di Fiumefreddo Bruzio, a sua domanda.

Cosentino Giuseppe, cancelliere della pretura di Lungro, in aspettativa per motivi di salute fino al 15 giugno 1887, è, in seguito di sua domanda, richiamato in servizio a decorrere dal 16 giugno 1887, e tramutato alla pretura di Taverna.

Davoli Giuseppe Antonio, cancelliere della pretura di Sambiase, a sua domanda.

Ortona Giuseppe, cancelliere della pretura di Sambiase, è tramutato alla pretura di Filadelfia, a sua domanda.

Aragona Alfonso, vicecancelliere della pretura di Belvedere Marittimo, è nominato cancelliere della pretura di Bova, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Gallo Davide, vicecancelliere della pretura di Cosenza, applicato temporaneamente a quella di Cerchiara Calabra, con incarico di reggerne la cancelleria durante l'aspettativa del titolare, è nominato cancelliere della stessa pretura di Cerchiara Calabra, coll'annuo stipendio di lire 1600, lasciandosi vacante il posto alla pretura di Lungro pel cancelliere in aspettativa Moraco Gaetano.

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

È aperto un concorso per titoli per la nomina triennale di un medico visitatore di 3ª categoria con l'onorario di lire 1000 per l'Uffizio sanitario in Livorno.

Gli aspiranti a tale posto debbono far pervenire al Ministero dell'Interno, non più tardi del 25 agosto p. v., le loro domande, corredate dei documenti prescritti dal regolamento 1° marzo 1864, comprovanti:

1° Di avere conseguito in una Università del Regno la laurea di medicina e chirurgia da tre anni almeno;

2° Di avere frequentato assiduamente, per sei mesi almeno, uno dei principali Sifilicomi del Regno, o un Ospedale con apposite sale destinate a cura delle sifilitiche, ed avervi fatto studi clinici sotto la direzione di medici ordinari;

3° Di aver tenuta buona condotta adducendo in prova un certificato del sindaco di ogni comune nel quale hanno fatto dimora nel triennio precedente alla domanda;

4° Di avere compiuto gli anni 25.

Sono riguardati come titoli da valere nel concorso:

L'assistenza prestata in un Sifilicomio od in un Uffizio sanitario del Regno per un anno;

Lo esercizio dell'arte medica nel ramo speciale di malattie veneree o affini;

Le pubblicazioni che trattino di affezioni sifilitiche od affezioni a quelle attinenti.

Roma, 4 marzo 1887.

Il Direttore Capo dell'Ufficio speciale di Polizia Sanitaria

L. Pagliani. 3

REGIO ISTITUTO DEI SORDO MUTI
di Torino

È aperto il concorso a due posti di Allievo od Allieva interni di nomina governativa pel quale debbono presentarsi al Rettore dello Istituto via Assarotti n. 12 entro trenta giorni dalla data del presente avviso i seguenti documenti:

1. Sordomutolezza comprovata.
2. Età non minore di otto anni nè maggiore di dodici comprovata da atto di nascita e di battesimo.
3. Vaiuolo sofferto od avuta vaccinazione, buono stato di salute e costituzione fisica non difettosa.
4. Idoneità sufficiente all'istruzione.
5. Stato di famiglia.

I requisiti di cui ai numeri 1, 3 e 4 debbono comprovarsi con certificato medico.

Addì 1° luglio 1887. 2

R. CONSERVATORIO DI S. GIOVACCHINO IN FIRENZE

L'Operajo del R. Conservatorio femminile di San Giovacchino di Firenze,

Visto l'art. 124 del regolamento approvato dal Ministero della Pubblica Istruzione il 29 agosto 1874;

Bandisce

Che nel detto R. Conservatorio sono rimasti vacanti quattro posti di grazia a mezza retta di lire venti mensili pagabili anticipatamente.

Le domande per i suddetti posti vacanti dovranno dai genitori o dai tutori delle fanciulle concorrenti, essere presentate e trasmesse all'Operaio del R. Conservatorio entro il termine di un mese dal giorno della data del presente concorso, e dovranno essere corredate in forma legale dei seguenti documenti:

1. la fede comprovante l'età della fanciulla;
2. la fede medica comprovante la sana costituzione della concorrente, e nella quale si attesti che essa ha avuto il vaiuolo naturale o inoculato;
3. una fede del sindaco circa le condizioni morali ed economiche e la civiltà ed onoratezza della famiglia e circa le particolari benemerenze della medesima sia per servizi prestati al Comune, sia per servizi prestati alla Provincia.

Non si ammettono nel Conservatorio le fanciulle che siano minori di anni sette o maggiori di anni dodici.

Firenze, li 24 luglio 1887.

1 *L'Operaio*: Paoli.

R. Conservatorio di S. Chiara in Castiglion Fiorentino

È aperto il concorso al posto di maestra di 4ª classe elementare femminile nel R. Conservatorio di S. Chiara in Castiglion Fiorentino.

Lo stipendio assegnato è di lire 300, oltre il vitto e l'alloggio nel Conservatorio stesso.

È obbligatoria la continua permanenza in Convitto onde coadiuvare alla istruzione delle educande, e nelle ferie autunnali non sarà concesso che un mese di permesso.

Le concorrenti dovranno presentare le proprie istanze in carta da bollo da lire 0 50 alla Deputazione amministrativa del Conservatorio non più tardi del 20 agosto prossimo, corredate dai seguenti documenti:

a) Patente d'idoneità;
b) Certificato di moralità relativamente all'ultimo triennio;
c) Certificato di ginnastica se la patente è di data anteriore al 1879;
d) Certificato di sana costituzione fisica;
e) Fede di nascita e di stato libero;
f) Attestati comprovanti il servizio prestato e tutti gli altri documenti che le concorrenti credono opportuno di presentare.

Castiglion Fiorentino, 17 giugno 1887.

Visto — *Il R. Provveditore*: G. Mainotti.

1 *L'Operaio*: M. Avant.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Leggesi nel *Nord*:

« Sir H. Drummond Wolff è partito da Costantinopoli senza ottenere dal sultano la ratifica alla Convenzione anglo turca. Ciò non avvenne già perchè egli non l'abbia aspettata. Il gabinetto britannico fra, anche in ciò, dato la prova di una insolita longanimità, prorogando successivamente gli ultimi termini. Il che, sia detto per la verità, dimostra che a lord Salisbury premeva più che altri non abbia creduto, la conchiusione dell'accomodamento che egli aveva abilmente combinato.

« Devesi egli ora, per contrario, ammettere che la nazione inglese è indifferente alla sorte della Convenzione egiziana e che essa volentieri si adatta a questo scacco, pensando che in tal modo le sarà libero di agire come le parrà, negli Stati del kedivè? È questa una conclusione che sicurameete manca di fondamento.

« L'Inghilterra non ha potuto ottenere che sia legalizzata l'opera sua in Egitto. E di qui non viene sicuramente la conseguenza che essa possa operare illegalmente.

« Ma non serve insistere sopra ciò che concerne la situazione dell'Inghilterra in Egitto. Dove questa potenza ha dato una vera prova di conciliazione fu nelle istruzioni che il gabinetto di Londra impartì al suo negoziatore per le frontiere afgane, le quali istruzioni permisero che il litigio fosse presto e bene composto. Questa questione fu, per mezzo di compensi, menata a termine in guisa da dare soddisfazione a tutti i legittimi interessi e l'accordo avvenuto serve a dimostrare che dovunque l'Inghilterra non si mostri esclusiva, essa trova chi è disposto a risolvere amichevolmente con lei le difficoltà e gli antagonismi. »

Telegrafano da Berlino che nei circoli ufficiali di quella città si continua a smentire assolutamente le asserzioni dei giornali inglesi i quali dicono che il governo tedesco avrebbe prestato il suo appoggio a sir H. Drummond-Wolff nei negoziati per la convenzione anglo-turca.

La Germania, si dice, non ha interesse alcuno per una soluzione definitiva degli affari d'Egitto e le relazioni tra la Francia e l'Inghilterra quali esse esistono presentemente sono tutte a suo vantaggio. Se il signor de Radowitz non ha abbandonato il suo posto alcune settimane addietro come si era detto, ciò fu unicamente per deferenza alle istanze del sultano che lo aveva pregato di trattenersi ancora qualche tempo a Costantinopoli.

Da Vienna telegrafano ai *Débats* che in questi ultimi giorni il principe Ferdinando di Coburgo ha avuto continui colloqui coi delegati bulgari. Taluna volta egli li ricevette individualmente, taluna altra collettivamente. In queste conversazioni il principe si adoperò specialmente a venire in chiaro delle condizioni dei diversi partiti in Bulgaria.

I deputati usarono di tutti i mezzi possibili onde persuadere il principe dell'urgenza che egli si recasse immediatamente a Tirnova ed a Sofia. Dissero essere suo dovere di andare ad accettare personalmente la dimissione della reggenza ed a scegliere un reggente unico il quale, bisognando, scioglierebbe l'assemblea e governerebbe la Bulgaria a

nome del principe. Dopo di che soltanto egli avrebbe potuto recarsi presso le corti europee a trattarvi della accettazione della sua elezione al trono di Bulgaria.

Il principe avrebbe chiesto quindici giorni per riflettere. Ma nel frattempo il suo slancio primitivo sarebbesi raffreddato per causa delle inattese rivelazioni dei membri della Deputazione mandatagli dall'esercito bulgaro. Parlando con essi, egli si convinse che l'esercito gli è ostile e che esso rimane ognora affezionato al principe di Battenberg.

Senza ancora dare ai delegati una risposta definitiva, egli dichiarò loro che « per nulla al mondo si indurrebbe ad uscire dal terreno dei trattati internazionali ». Ciò parve troppo indeterminato e poco rassicurante. I deputati bulgari lasciarono il principe molto preoccupati. Il signor Toutcheff avrebbe anzi detto ai suoi colleghi di avere perduto ogni speranza di vedere il principe di Coburgo sul trono bulgaro.

Si telegrafa da Vienna all'*Indépendance Belge*:

« Il principe di Sassonia Coburgo, che intendeva di cattivarsi la benevolenza dello czar per mezzo del fratello di quest'ultimo, a cui è legato da intima amicizia, ha rinunziato ora ad ogni speranza dopo una visita che fece all'ambasciatore di Russia a Vienna. Non ostante tutte le sue proteste d'amicizia per la Russia, l'ambasciatore russo gli dichiarò che lo czar non riconoscerebbe a nessun patto la sua elezione.

« In risposta ad una domanda d'udienza fatta dal principe, lo czar gli fece dichiarare che era pronto a riceverlo come principe di Sassonia-Coburgo, ma che nella conversazione non si potrebbe trattare della Bulgaria.

« In conseguenza il principe si asterrebbe dal partire per Sofia e preparerebbe la sua rinunzia al trono bulgaro. »

Continuano a circolare a Londra voci di un prossimo rimpasto ministeriale.

Però, secondo l'*Indépendance Belge*, queste voci, almeno per il momento, non avrebbero nessun fondamento serio. « È dal voltafaccia del gabinetto Salisbury, nella questione agraria d'Irlanda, dice questo giornale, che ebbero origine le voci in giro. È noto che i gladstoniani hanno guidato in questa faccenda i liberali dissidenti che, a loro volta, hanno guidato il gabinetto. Lord Hartington ed il sig. Chamberlain avendo imposto la loro volontà al Ministero per ciò che risguarda la revisione dei fitti in Irlanda, i gladstoniani, aiutati da alcuni conservatori intimano a lord Hartington di entrare nel gabinetto e di assumere la responsabilità del potere che esso esercita dietro le quinte. Queste intimazioni fatte ripetute volte hanno terminato col far credere che si tratti effettivamente dell'avvenimento di lord Hartington al potere.

« Ma la notizia è prematura se non è assolutamente infondata. È noto il rifiuto formale opposto dal marchese di Hartington a tutte le esibizioni in occasione della crisi parziale provocata nel dicembre scorso dalla dimissione di lord Randolph Churchill da cancelliere dello Scacchiere. Egli consentì che il suo amico signor Goschen entrasse nel gabinetto conservatore, ma si rifiuta di identificarsi apertamente coi conservatori partecipando ufficialmente con essi alla direzione degli affari. Verosimilmente gli sarà ancora meno disposto di romperla per sempre coi liberali propriamente detti, ora che le elezioni parziali attestano un ritorno dell'opinione pubblica verso Gladstone ed una reazione contro il gabinetto Salisbury.

« Non è però impossibile che quest'ultimo mediti di rinforzarsi con una infusione di nuovo sangue. I suoi insuccessi elettorali, lo scacco subìto dal suo inviato, sir Drummond Wolff, a Costantinopoli, gli insuccessi dei ministri Smith e Matthews alla Camera dei comuni e da ultimo l'evoluzione che il ministero è stato obbligato ad effettuare nella questione irlandese, sono altrettante cause diverse che hanno scosso fortemente il prestigio del governo e possono ben suggerire il desiderio di far vita nuova.

« La discussione della riforma agraria alla Camera dei Comuni potrebbe accelerare il corso delle cose. Se però la discussione dovesse terminare senza incidenti importanti, il gabinetto Salisbury rimarrebbe, probabilmente, intatto fino alla fine della sessione agraria e attenderebbe il momento delle vacanze per rimpastarsi; però che allora potrebbe salvare le apparenze e negare che furono le recenti elezioni e le loro conseguenze che l'hanno obbligato a modificarsi. »

Sull'udienza accordata da lord Salisbury ad una deputazione di operai che voleva protestare contro i premi concessi all'estero ai raffinatori, si scrive da Londra al *Journal des Débats* che la deputazione era accompagnata da parecchi deputati e si componeva di rappresentanti dei grandi centri industriali dell'Inghilterra, Scozia e Galles. La deputazione fece risaltare che il sistema dei premi, colpendo l'industria zuccheriera inglese colpiva pure indirettamente quella del ferro e della fabbricazione delle macchine e, in conseguenza, l'industria mineraria che somministra il carbone alle une ed alle altre.

In conclusione i delegati domandarono che il governo prendesse delle misure per ottenere l'abolizione del sistema dei premi.

Lord Salisbury, nella sua risposta, ha dichiarato che non poteva entrare in particolari perchè il governo inglese sta trattando presentemente coi governi dei paesi in cui vengono accordati i premi, per riuscire alla convocazione di una conferenza che sarebbe incaricata di studiare e di regolare la questione. Notò che i delegati, pur combattendo il sistema dei premi, non hanno indicato nessun mezzo di porvi rimedio, e soggiunse che vi sono due correnti contrarie: l'una in favore di certe dottrine commerciali e l'altra che è naturalmente malcontenta e sdegnata dello stato di cose attuali.

Non è colle parole, disse inoltre lord Salisbury, che si verrà a capo delle difficoltà. Vi sono due maniere di trattare un uomo che vi colpisce: la prima consiste nel fargli delle rimostranze; la seconda nel rendergli la pariglia. Ecco tutta la filosofia della questione.

Lord Salisbury terminò invitando la Deputazione a studiare bene la questione, e conchiuse con queste parole.

« Nessun dubbio che quando l'opinione pubblica inglese, e particolarmente quella degli operai, si sarà formata, noi agiremo con dignità ed in modo efficace ».

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

VENEZIA, 27. — S. M. il Re ossequiato alla stazione da tutte le autorità civili e militari e da parecchi deputati, è partito alle ore 2 45 antimeridiane per Verona.

VERONA, 27. — Alle ore 2 antimeridiane gli assediati hanno ripreso un vivo cannoneggiamento contro i forti e i nuovi trinceramenti costruiti ieri dalla difesa. Si suppone adesso che le batterie della difesa siano costrette al silenzio. Gli assedianti, compiute le batterie nella seconda posizione, aprono con esse il fuoco per distruggere i muri alla Carnot e le capponiere, nonchè per smontare i pezzi della difesa.

VERONA, 27. — S. M. il Re è giunto alle ore 5 10 antimeridiane a Verona e continuò per la linea del Brennero, scendendo presso la villa Pullè a Chievo.

S. M. fu ricevuta dall'onor. Ministro Bertolè-Viale, dal generale Pianell, dai deputati Pullè e Miniscalchi, dalla Giunta municipale di San Massimo e da molti ufficiali superiori.

Il Re era accompagnato dai generali Pasi, Lanza e Pollio, e dai commendatori Rattazzi e Peruzzi, ed è salito in un tiro a quattro alla Daumont con i generali Bertolè-Viale e Pianell.

Il Re, senza fermarsi al Chievo, si è recato subito a visitare le posizioni per San Massimo e Santa Lucia.

VERONA, 27. — S. M. il Re, accompagnato dai generali Bertolè-

Viale, Pianell e Cosenz ha percorso la strada Verona Peschiera fino sotto le colline di Sona, visitando le posizioni degli assedianti; e poi, rimontando la strada Sona-Verona, ha assistito alla sortita degli assediati, che assalirono i lavori di approccio, ma furono respinti.

Il Re ha visitato quindi il forte di Lugagnano e le batterie adiacenti e poi, per San Massimo e Croce Bianca, è ritornato a Chievo, dove ha trattenuto a colazione i generali Bertolè-Viale, Pianell, Cosenz e Oliviero.

Il cannoneggiamento è cessato alle ore 10 .0 antim.; continuano però i lavori.

Nel tema distribuito stamani, la direzione generale delle manovre fa notare che le operazioni supposte eseguite durante i tredici giorni, ne avrebbero richiesti veramente molti di più, sicchè la giornata d'oggi devo considerarsi come la quarantacinquesima di assedio.

Domani si porterà la difesa della linea dei forti abbandonati dietro San Massimo.

VENEZIA, 27. — Le Loro Maestà il Re e la Regina elargirono diecimila lire in favore delle cucine economiche, istituite per le vedove povere e pei vecchi.

LONDRA, 27. — Camera dei comuni — Si approvano i tre primi articoli del *bill* agrario.

Si respinge, con 212 voti contro 150, la mozione dei parnellisti per il rinvio dell'esame dell'articolo quarto a dopo la discussione di tutti gli altri articoli.

LONDRA, 27. — Secondo alcuni giornali lord Carlo Beresford, uno dei lordi dell'ammiragliato, si è dimesso.

SUEZ, 26. — Il piroscafo *Singapore*, della Navigazione generale italiana, è partito oggi per Port-Saïd.

LONDRA, 27. — Il *Times*, parlando della circolare del cardinale Rampolla ai Nunzi, dice: « Il Papato non fu mai tanto potente come dopo che perdette il potere temporale. Se questo fosse ristabilito, il Papa perderebbe certo la sua influenza. »

Lo *Standard* dice:

« Vi sono due cose che l'Italia non farà mai a meno che non sia nuovamente divisa in seguito ad un'invasione estera o ad una disfatta.

« La prime è che non restituirà al Papa il territorio di Roma e la seconda è che non ammetterà qualsiasi accordo fra essa ed il Vaticano che possa essere oggetto di trattative internazionali. Ogni accomodamento fra l'Italia ed il Vaticano si deve conchiudere soltanto fra le due parti contraenti. »

Lo *Standard* soggiunge che il successo della politica spirituale del Vaticano prova chiaramente l'inutilità del potere temporale.

MONTEVIDEO, 26. — Il piroscafo *Sirio*, della Navigazione Generale Italiana, è partito oggi per Genova.

SAN VINCENZO, 26 — Il piroscafo *Washington*, della Navigazione Generale Italiana, è partito oggi pel Plata

VALENZA, 26. — Il piroscafo *Adria*, della Navigazione generale italiana, è giunto qui iersera da Genova.

PORTO-SAID, 26. — I piroscafi *Raffaele Rubattino*, *Polcevera* e *Stura*, della Navigazione generale italiana, hanno proseguito oggi per Suez

SPEZIA, 27. — Sono giunti gli ufficiali allievi della Scuola di guerra e hanno visitato gli stabilimenti militari e le fortificazioni.

Nelle sale del Casino civico il tenente di vascello Mesturini terrà una conferenza sulla difesa di questa piazza.

MONTEVIDEO, 26. — Il piroscafo *Umberto I*, della Navigazione generale italiana, è giunto oggi dal Mediterraneo.

COSTANTINOPOLI, 27. — La Porta licenziò i riservisti nella Turchia europea.

COSTANTINOPOLI, 27. — Corre voce che Hassam Fehmi sostituirà Rustem pascià all'ambasciata di Londra.

NOTIZIE VARIE

Una mostra tipografica operaia nazionale. — Nel salone dei Giardini pubblici di Milano si terrà, nel prossimo agosto, una mostra tipografica operaia nazionale.

Sono 149 i tipografi, 11 i fonditori, 15 i legatori, 9 gli stereotipisti e 57 i litografi che sino ad ora si sono inscritti per concorrere alla mostra.

L'apertura dell'esposizione è stabilita per il 7 agosto, e rimarrà aperta a tutto il 4 prossimo settembre. Non si accettano i lavori dei concorrenti oltre l'epoca fissata al giorno 25 luglio, franco di porto le spedizioni a questo indirizzo: Commissione Mostra tipografica, Salone dei Giardini pubblici, Milano.

I residenti delle altre città, che intendono di esporre i loro lavori, restano fin d'ora facoltizzati a nominare il proprio rappresentante. Per ulteriori schiarimenti rivolgersi al Salone dei Giardini pubblici, dalle 8 alle 10 pom. e dal tocco alle 3 nei giorni festivi.

Coperte igieniche. — Rileviamo dalla *Chronique Industrielle* che il signor Grison, industriale di Lisieux, ha ideato di applicare la carta alla confezione delle coperte da letto.

Queste coperte leggerissime e perfette dal lato igienico hanno anche il vantaggio di costare circa la metà meno delle ordinarie coperte di lana, mentre difendono dal freddo assai meglio di queste. Si compongono di parecchi fogli di carta speciale, attaccati con una parziale incollatura, la quale, lasciando tra i fogli un tenue strato di aria, conserva all'insieme tutta la morbidezza desiderabile. La carta impiegata, somigliante alle ottime carte del Giappone, è molto resistente e senza colla; ne risulta un insieme soffice e perfettamente permeabile ai vapori della traspirazione. La colla che serve a riunire i diversi fogli è resa inalterabile alla fermentazione da uno speciale preparato, quindi non dà mai cattivo odore.

Se si vuole, a scopo di lusso, rendere costose queste economiche coperte, si possono ricoprire con un tessuto più o meno ricco.

Si sono fatte delle esperienze concludentissime che dimostrano come queste coperte igieniche conservano il calore meglio delle coperte di lana, mentre sono assai più leggiere e costano assai meno.

Fabbricazione del solfofosfato di ammoniaca e di potassa. — L'*Eisen Zeitung* riferisce che in Germania fu testè patentato il seguente processo per la fabbricazione dell'ammoniaca.

Si porta a 150° C. l'acido fosforico ad un tenore di 50 a 51 0/0 di acido anidro. Si aggiunge una mistura secca di solfato d'ammoniaca e solfato di potassa ridotti in polvere, si tengono in ebollizione fino a che la massa non diventi fluida, dopo di che si cola il sale sopra delle lastre dove si raffredda.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Viste le leggi 16 maggio 1878 n. 4974 e 25 luglio 1880 n. 5562 con le quali fu stabilito a carico dello Stato la erezione in Roma di un Monumento Nazionale al Re Vittorio Emanuele II;

Visto il R. decreto 13 settembre 1880 col quale fu nominata la Commissione Reale incaricata di dare esecuzione alle citate leggi;

Veduto il decreto prefettizio 4 aprile 1887 n. 79[illegible] e ordinato al Ministero dell'Interno il deposito nella Cassa Depositi e Prestiti della indennità concordata per lo stabile da occuparsi per i suddetti lavori;

Veduta la polizza rilasciata dall'amministrazione centrale della Cassa dei Depositi e Prestiti in data 31 maggio 1887 numero 12491 constatante l'avvenuto deposito della somma dovuta al suddetto espropriato;

Veduto l'art. 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359,

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dell'Interno e per esso la Commissione Reale per il Monumento Nazionale al Re Vittorio Emanuele II è autorizzata alla

immediata occupazione dello stabile descritto nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto;

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'ufficio di Registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'Ufficio delle Ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del Municipio di Roma, notificato al proprietario interessato, all'Agenzia delle Imposte dirette e del catasto di Roma per la voltura in testa al Demanio dello stabile occupato;

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della suddetta indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'art. 2 del presente decreto e nei modi indicati nell'art. 51 della legge suindicata;

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine, ed ove non siansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento dell'indennità depositata, previa la dimostrazione della legittima proprietà e libertà dello stabile rappresentato dalla indennità, da farsi a cura e spese dell'interessato con regolare istanza documentata alla Prefettura;

Art. 5. Il sindaco di Roma provvederà a fare affiggere all'albo pretorio il presente decreto, e notificarlo all'interessato a mezzo di usciere comunale.

Roma, 12 luglio 1887.

Per il Prefetto: GUAITA.

ELENCO *descrittivo degli stabili di cui si autorizza l'occupazione.*

Pigliucci Francesca in Pieri Angelo fu Felice, Castellini Rosa ved. Pigliucci fu Antonio, Castellini Vincenzo fu Pietro, Castellini Beatrice ed Emma di Vincenzo e Filippo fu Felice — domiciliati tutti in Roma — Casa posta in via Giulio Romano numero 36 e 37 descritta in catasto R X n. di mappa 38; confinante: Albergauti, Commissione Reale, Contini e detta via.

Superficie da occuparsi: metri quadrati 130.

Indennità stabilita: lire 55,000.

In nome di Sua Maestà

UMBERTO I

Per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente, al Ministero Pubblico di darvi assistenza a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrere con essa quando siano legalmente richiesti.

Roma, 12 luglio 1887.

Per il Prefetto: GUAITA.

TELEGRAMMA METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 27 luglio 1887.

In Europa forte depressione al nord-est, pressione abbastanza elevata (765) all'estremo sud ovest, livellata altrove.

Ebridi 738.

In Italia, nelle 24 ore, barometro salito 2 a 3 mm; diversi temporali; pioggie leggere al nord-ovest; temperatura aumentata.

Stamane cielo sereno al nord e sulla Sardegna, nuvoloso altrove; alte correnti del terzo quadrante; venti deboli specialmente settentrionali; barometro livellato a 760 mm.

Mare calmo.

Probabilità:

Venti deboli varii, temporali.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

FATTE NEL REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO IL GIORNO 27 LUGLIO 1887.

Il barometro è ridotto a 0° ed al livello del mare.

L'altezza della stazione sopra il livello del mare è di metri 49,65

Barometro a mezzodì = 760,1.

Termometro centigrado { Massimo = 33,0 / Minimo = 22,0

Umidità media del giorno { Relativa = 52 / Assoluta = 13,27

Vento dominante: WSW debole.

Stato del cielo: 1|2 coperto con temporale nel pomeriggio.

Pioggia in 24 ore: mm. 0,5.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 27 luglio.

STAZIONI	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	TEMPERATURA Massima	TEMPERATURA Minima
Belluno	sereno	—	28,0	16,4
Domodossola	1|2 coperto	—	22,7	16,2
Milano	sereno	—	26,2	20,4
Verona	sereno	—	31,0	22,3
Venezia	1|2 coperto	calmo	31,8	21,0
Torino	sereno	—	24,9	19,4
Alessandria	sereno	—	27,3	19,3
Parma	sereno	—	26,0	19,8
Modena	sereno	—	30,1	21,5
Genova	sereno	calmo	27,7	22,0
Forlì	sereno	—	29,8	17,2
Pesaro	sereno	legg. mosso	27,2	18,6
Porto Maurizio	sereno	calmo	29,2	20,0
Firenze	1|4 coperto	—	33,2	20,2
Urbino	sereno	—	28,1	19,6
Ancona	1|4 coperto	calmo	28,8	20,0
Livorno	1|4 coperto	calmo	31,2	20,0
Perugia	1|4 coperto	—	31,3	19,5
Camerino	1|4 coperto	—	26,9	15,0
Portoferraio	1|4 coperto	calmo	28,6	23,5
Chieti	coperto	—	26,5	17,0
Aquila	coperto	—	29,8	17,2
Roma	3|4 coperto	—	32,8	22,0
Agnone	3|4 coperto	—	28,1	17,0
Foggia	1|4 coperto	—	32,2	21,8
Bari	3|4 coperto	calmo	26,9	19,6
Napoli	3|4 coperto	calmo	29,9	22,8
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	coperto	—	28,2	17,0
Lecce	1|4 coperto	—	28,8	20,9
Cosenza	1|4 coperto	—	32,0	20,4
Cagliari	sereno	calmo	32,0	23,0
Tiriolo	—	—	—	—
Reggio Calabria	1|4 coperto	calmo	31,1	24,9
Palermo	sereno	calmo	33,3	19,0
Catania	sereno	calmo	31,6	24,6
Caltanissetta	1|4 coperto	—	31,0	18,9
Porto Empedocle	3|4 coperto	calmo	29,2	24,5
Siracusa	1|4 coperto	calmo	31,0	23,0

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 27 luglio 1887

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI NOMINALI
					Corso Med.	
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1887	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	»	»	97 60 cont.
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	id.	—	—	»	»	67 »
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	id.	—	—	»	»	98 »
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	id.	—	—	»	»	»
Prestito Romano Blount 5 0/0	id.	—	—	»	»	98 »
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1887	—	—	»	»	98 25
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	id.	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	id.	500	500	»	»	492 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	id.	500	500	484 1/2	484 1/2	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	id.	500	500	»	»	488 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1887	500	500	»	»	743 »
Dette Ferrovie Mediterranee	id.	500	500	»	»	601 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	id.	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2200 »
Dette Banca Romana	id.	1000	1000	»	»	»
Dette Banca Generale	id.	500	250	»	»	678 1/2
Dette Banca di Roma	id.	500	250	»	»	840 »
Dette Banca Tiberina	id.	200	200	»	»	574 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Banca Provinciale	id.	250	250	»	»	275 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	1° luglio 1887	500	400	»	»	995 »
Dette Società di Credito Meridionale	id.	500	500	»	»	563 1/2
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz	1° gennaio 1887	500	500	»	»	1780 »
Dette Società detta (Certificati provvisori)	id	500	433	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1887	500	500	»	»	2142 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	id.	500	250	»	»	515 »
Dette Società Immobiliare	id.	500	280	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	id.	250	250	»	»	297 »
Dette Società Telefoni ed applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1886	100	100	»	»	104 »
Dette Società Anonima Tramway Omnibus	id.	250	250	»	»	308 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° luglio 1887	250	250	»	»	355 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1885	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	1° aprile 1887	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	—	500	100	»	»	515 »
Dette Fondiarie Vita	—	250	125	»	»	275 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1387	500	500	»	»	500 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	id.	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Socità Ferrovie Pontebba-Alta Italia	—	—	—	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani	—	—	—	»	»	»
Buoni Meridionali 6 0/0	—	500	500	»	»	»
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	—	5 0	500	»	»	315 »
Titoli a quotazione speciale.						
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1886	25	25	»	»	»
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	—	—	—	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	»	»	99 82 1/2
	Parigi	chèques	»	»	
2 0/0	Londra	g. 90	»	»	25 27
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 28 Luglio
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . 29 id.
Liquidazione . . . . 30 id.

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

IL SINDACO

Prezzi in liquidazione:

Rendita 5 0/0 1ª grida 97 82 1/2 fine pross.
Az. Banca Romana 1192 fine corr.
Az. Banca Industriale e Comm. 705 fine pross.
Az. Soc. Immobiliare 1175 1/2, 1180, 1183 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 26 luglio 1887:

Consolidato 5 0/0 lire 97 673.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 503.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 65 375.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 64 182.

V. TROCCHI, *presidente.*

AVVISO.

Il sottoscritto, a richiesta dei signori cav. Lorenzo D'Ormea del fu Antonio e cav. Marino Marini, liquidatori della Società Anonima Romana per lo scavo e commercio dei marmi in liquidazione, rende noto che, con verbale del 15 marzo 1885, redatto dal dott. Enrico cav. Capo, notaro in Roma, ivi registrato il 31 detto mese ed anno al reg. 84, n. 9854 atti pubblici, con la tassa di lire 1 20, l'assemblea generale degli azionisti della predetta Società deliberava:

1. Per la dimissione a liquidatore del signor Maurizio Iung del fu Erminio, nominava a surrogarlo il signor cav. Marino Marini del vivo Francesco;

2. Approvava puramente e semplicemente il resoconto presentato dai signori liquidatori e loro operato senza addivenire alla nomina dei richiesti sindacatori.

Roma, 22 luglio 1887.

Dott. Enrico Capo, notaro.

Presentato addì 22 luglio 1887, ed inscritto al n. 366 del reg. d'ordine, al num. 196 del registro Trascrizioni, al n. 17|1874 del reg. Società, vol. 2°, elenco n. 197.

Roma, li 24 luglio 1887.

Il canc. del Trib. di Comm
468. M. Petti.

ESTRATTO.

Mediante pubblico istrumento a rogito del notaro dottor Marzio Ambrosi Tommasi, dell'8 decorso giugno, registrato il 22 al reg. 107, n. 9330 atti pubblici, esatte lire 4436 40, la Società in accomandita per azioni costituita il 4 maggio 1885 sotto la ragione sociale G B. Marzi & C', col titolo: Fabbrica di apparecchi elettrici ed istrumenti di precisione, si è trasformata in Società anonima ed ha assunto la denominazione di Società anonima per la fabbricazione di apparecchi elettrici ed istrumenti di precisione già G. B. Marzi & C., mantenendo lo scopo, la sede in Roma, in via Santa Sabina, numero 8, e la durata di anni 20 a partire dal 1° gennaio 1887. Il capitale sociale è fissato in lire 320,000, diviso in 640 azioni di lire 500 ciascuna, e le azioni sono al portatore. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, e dovrà essere composto di non meno di cinque e non più di sette membri. I sindaci saranno in numero di tre oltre due supplenti.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza della Società, appone ad ogni atto la propria firma, ed in caso di assenza od impedimento è rappresentato dal consigliere anziano. L'attuale primo Consiglio d'amministrazione si compone dei signori:

Comm. Carlo Pouchain,
Francesco Ciocci,
Cav. Jacopo De Benedetti,
Cav. ing. Vittorio Cantoni,
Avv. Cesare Lanzetti,
Maurizio Jung,
Cav. ing. Eugenio Ravà.

Sindaci effettivi sono i signori:
Augusto Senatra,
Ing. Pietro Bencivenga,
Emilio Veneziani,
e sindaci supplenti i signori:
Avv. Leonardo Caracciolo,
Francesco De Martino.

Roma, 22 luglio 1887.

Leonardo avv. Caracciolo.

Presentato addì 22 luglio 1887 ed inscritto al n. 363 del registro d'ordine, al n. 193 del registro Trascrizioni, al n. 60 del registro Società, vol. 2°, elenco n. 193.

Roma, li 24 luglio 1887.

Il cancelliere del Tribunale di Commercio
463. M. Petti.

Società Anonima del Molino delle Catene

Stabilita in Torino, *Borgo della Madonna del Pilone*

Capitale sociale lire 250,000 versato.

Il Consiglio d'amministrazione di questa Società, in sua seduta delli 22 luglio 1887, ha deliberato di convocare i soci in assemblea generale straordinaria per il giorno di venerdì 12 agosto p, v. alle ore 3 pom. nella solita sala delle adunanze.

L'appello nominale si farà alle ore 3 1|2 precise.

Ordine del giorno:

1. Lettura del verbale dell'assemblea straordinaria delli 8 corrente mese.
2. Comunicazioni dell'Amministrazione.

Madonna del Pilone, 24 luglio 1887.

461 L'AMMINISTRAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

Consiglio d'Amministrazione del fondo di massa del Corpo delle Guardie di Finanza

Avviso per miglioria.

A termini dell'articolo 95 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto del 4 maggio 1885, si notifica che l'appalto per la fornitura quinquennale degli effetti di divisa della guardia di finanza, di cui l'avviso d'asta 6 luglio volgente, venne nell'incanto d'oggi provvisoriamente aggiudicato col ribasso di lire 16 61 per cento (lire sedici e centesimi sessantuno per cento) pel primo lotto, e di lire 30 18 per cento (lire trenta e centesimi diciotto per cento) pel secondo, sui prezzi indicati nello avviso predetto.

In conseguenza si reca a pubblica notizia che il termine utile (fatali) per presentare le offerte di ribasso, non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, scadrà alle ore una pomeridiana del 12 agosto p. v., spirato il quale termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Le offerte stese su carta filigranata col bollo di una lira, ed accompagnate dal deposito e documenti prescritti dal succitato avviso d'asta, distinte per ogni singolo lotto, dovranno essere presentate alla sede d'incanto presso l'Intendenza di finanza in Roma, dove la Commissione si riunirà nel giorno ed ora predetti.

In mancanza di offerte di ribasso si procederà all'aggiudicazione definitiva della fornitura; qualora poi fossero state presentate offerte di ulteriore ribasso, si procederà, sulla base della migliore di esse, alla pubblicazione dell'avviso per il definitivo incanto, da tenersi col metodo della estinzione delle candele.

Roma, 26 luglio 1887.

Per il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
469. C. DE DOMINICI.

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Si fa noto che nel giorno 26 agosto 1887, all'udienza della sezione feriale civile del Tribunale civile e correzionale di Roma, ad istanza dell'offerente in grado di sesto signor avv. Salvatore Bentivegna, saranno posti all'incanto e deliberati al maggior offerente i seguenti fondi subastati ad istanza di Biagio Pauci, in danno di Cinti Francesca:

Terreno seminativo vitato nel territorio di Genazzano, in contrada Colle Mora, della superficie di are 18 70, segnato in catasto col numero di mappa 3320, sez. 1ª.

2. Casa in San Vito Romano, via della Rocchetta, n. 56, composta di un vano al piano 2°, segnata in catasto al n. 338-A sub. 1.

3. Terreno seminativo olivato in territorio di San Vito Romano, contrada Colle Viano, segnato in catasto col n. 2576, della superficie di are 19 50.

I detti fondi si vendono in tre lotti come sopra distinti, e l'incanto si aprirà sul prezzo offerto di lire 121 00 quanto al primo lotto, di lire 106 40 quanto al secondo, e di lire 7 70 quanto al terzo.

Avv. Salvatore Bentivegna
450 proc. legale.

AVVISO.

Si notifica che con atto del giorno undici luglio 1887, registrato a Roma il 25 stesso mese al reg. 21, num. 710, tra i signori Giovanni Bonzani, cavalier Vincenzo Garritano e Luigi Fiorentino Valle, venne costituita una società commerciale sotto la ditta **Fonderia tipografica romana Bonzani e C.**, con un capitale di lire cinquantamila, allo scopo di esercitare in Roma l'industria della fonderia di caratteri tipografici ed arti affini, estendendo le sue operazioni anche a quelle di Banco sullo stesso ramo d'industria mediante sconto di effetti, anticipi su merci e rappresentanze.

La firma e la rappresentanza sociale è affidata al socio signor Fiorentino Valle, il quale sottoscriverà per la **Fonderia tipografica romana Bonzani e C.**

Avv. T. Semorile.

Presentato addì 26 luglio 1887 ed inscritto al n. 373 del reg. d'ordine al n. 203 del reg. trascrizioni, al numero .. del registro Società. vol. 2, elenco n. 203.

Roma, li 29 luglio 1887.

Il Canc. del Trib. di Comm.
471. M. Petti.

CONSIGLIO NOTARILE

DEL DISTRETTO DI LECCE.

Avviso.

Il Presidente del Consiglio notarile del distretto di Lecce rende di pubblica ragione che si è aperto concorso generale nei posti vacanti di notaio nei comuni di Lequile, Poggiardo, Taurisano e Galatone, distretto di Lecce.

Chiunque voglia concorrervi, presenterà la domanda a questo Consiglio notarile fra il termine di 40 giorni, che decorrerà dal giorno nel quale saranno adempiute tutte le pubblicazioni prescritte, e ciò ai termini precisi degli art. 10 legge e 25 regolamento sul notariato e di altre disposizioni relative.

Lecce, 25 luglio 1887.

Il Presidente
465 Notar Luigi Franco.

(1ª *pubblicazione*)

ESTRATTO DI BANDO.

Il cancelliere del Tribunale di Velletri fa noto al pubblico che nell'udienza delli 31 agosto 1887, alle ore 11 ant., nella sala delle pubbliche discussioni, ad istanza di De Santis padre Luigi, contro Talenti Bernardo, domiciliato in Sezze, si procederà alla vendita dei seguenti fondi. L'incanto si aprirà in un solo lotto sul prezzo di lire 3 82 40; gli aspiranti all'asta dovranno depositare oltre al decimo del prezzo la somma di lire 500 per le spese d'incanto e dovranno uniformarsi alle altre condizioni di cui nel bando originale.

1. Casa posta in Sezze, in via Principe Umberto, distinta coi nn. 387, 390 sub. 2, 391 sub. 1 e 393 sub. 1.

2. Forno in via S. Andrea, ora via Umberto, distinto col n. 87 di mappa.

3. Bottega in via S. Andrea, ora Umberto, distinta in mappa col n. 89 sub. 2.

4. Vigna, in contrada La Foresta, distinta in mappa alla sez. 3ª, coi numeri 431, 432 ecc.

462 Boffi avv. Ernesto.

AVVISO.

Il sottoscritto, a richiesta dei signori cav. Lorenzo D'Ormea del fu Antonio e cav. Marino Marini, liquidatori della Società Anonima Romana per lo scavo e commercio dei marmi in liquidazione, rende noto che con verbale del 7 aprile 1887, redatto dal dott. Enrico Capo, notaro in Roma, ed ivi registrato li 7 maggio detto anno al registro 106, n. 8038, Atti pubblici, con lire 6, dal ricevitore Chiartosio, l'assemblea generale degli azionisti della suddetta Società deliberava:

1. La conferma del verbale della precedente assemblea del 15 marzo 1885.

2. L'approvazione della relazione e bilancio dei liquidatori fatto a termini dell'articolo 214 del Codice di commercio.

3. La nomina del signor Filippo Chicca del fu Luigi a liquidatore della Società in surrogazione del defunto avv. Giovanni Battista Argenti.

4. L'autorizzazione nei liquidatori di poter procedere alla decisione e soluzione delle controversie fra la Società Veneta e la loro Società per via di arbitri, anche indipendentemente da ogni impegno preesistente.

In fede, ecc.

Roma, questo dì 22 luglio 1887.

Enrico Capo notaro.

Presentato addì 22 luglio 1887, ed inscritto al n. 367 del registro d'ordine, al n. 197 del registro Trascrizioni, al n. 17|1874 del registro Società, vol. 2°, elenco n. 197.

Roma, li 15 maggio 1887.

Il canc. del Trib di comm.
467. M. Petti.

Esattoria Consorziale di Castelmadama

E COMUNI AGGREGATI

Comune di Canterano

Il sottoscritto esattore fa pubblicamente noto che nel giorno ventidue agosto anno corrente, ore 10 antimeridiane, innanzi la Regia Pretura di Subiaco, si procederà alla vendita per pubblico incanto degli immobili seguenti, a danno della Parrocchia in Canterano, Arcipretura di San Mauro:

1. Bosco da frutto, vocabolo Capoccione, coi confini: strada, Jacoella Domenico fu Martino e Teodori Teodoro fu Antonio, distinto in mappa al numero 1049, della superficie di ettari 1 53 30, della rendita censuaria di scudi 16 25, e per il prezzo di lire 77 31.

2. Bosco da frutto, vocabolo La Selva, coi confini: fosso, eredi di Maria vedova Castrucci, Dionisi Giuseppe fu Giuseppe, distinto in mappa al numero 1142, della superficie di ettari 3 96 10, della rendita censuaria di scudi 43 97, e per il prezzo di lire 209 21.

3. Bosco ceduo, vocabolo la Selva, confinante: Dionisi Mauro, Ricci Felice Antonio e Todini Giovanni, distinto in mappa al n. 1161, della superficie di are 35, della rendita censuaria di scudi 1 26, e pel prezzo di lire 5 99.

4. Bosco ceduo, vocabolo Falascoso, confinante: strada, fosso, Ceci Alessandro fu Francesco e Demanio dello Stato, della superficie di ettari 7 94 00, distinto in mappa ai nn. 1201, 1225, della rendita censuaria di scudi 19 15 e pel prezzo di lire 91 11.

5. Bosco da taglio, vocabolo Valle Cave, coi confini: Comunità di Canterano, Ricci Giuseppe, eredi di Prosperi Maria vedova Castrucci, Dari Bernardino, distinto in mappa al n. 1468, della superficie di are 67 30, della rendita censuaria di scudi 19 99, e pel prezzo di lire 95 11.

6. Bosco da frutto e terreno pascolivo, vocabolo Forcella, coi confini: fosso, strada, Mariani Antonio e Ricci Giuseppe, distinto in mappa ai nn. 1646, 1647, della superficie di are 97 60, della rendita censuaria di scudi 6 36, e pel prezzo di lire 30 26.

7. Bosco da frutto, vocabolo Albuccio, coi confini: eredi di Prosperi Maria vedova Castrucci, Sbaraglia Mauro, Onorati Antonio e Giov. Battista, distinto in mappa al num. 1834, della superficie di are 71 10, della rendita censuaria di scudi 3 55, e pel prezzo di lire 16 89.

8. Bosco da frutto, vocabolo Ara Romana, confinanti strada, Onorati Antonio e Giov. Battista, Antonioni Luigi, distinto in mappa al n. 1874, della superficie di ettari 2 77 40, della rendita censuaria di scudi 18 31, e pel prezzo di lire 87 12.

9. Bosco da frutto, vocabolo Vaccarocce, e terreno seminativo nello stesso vocabolo, coi confini, strada, fosso, Confraternita del Crocifisso e Marocchini Angelo, distinto in mappa ai nn. 1915, 1917, della superficie di ettari 1 20 30, della rendita censuaria di scudi 6 70, e pel prezzo di lire 31 88.

10. Bosco ceduo, vocabolo Obbeca, coi confini: strada, Confraternita del SS. Sagramento, Onorati Antonio, distinto in mappa al n. 1915, della superficie di are 72 80, della rendita censuaria di scudi 0 87. e pel prezzo di lire 4 13.

11. Bosco da frutto, vocabolo Copelle, coi confini: Ricci Gio. Battista e Pietro, Alesi Luigi, e De Angelis Filippo e Rocco, distinto in mappa al numero 2240, della superficie di are 18 della rendita censuaria di scudi 0 68 e pel prezzo di lire 3 23.

12. Bosco da frutto, vocabolo Le Perelle, coi confini: territorio di Rocca Canterano, Sbaraglia Giuseppe, Onorati Innocenzo, distinto in mappa al numero 2363, della superficie di are 63 80, della rendita censuaria di scudi 3 19 e pel prezzo di lire 15 18.

13. Terreno pascolo e orto, vocabolo Canterano, coi confini: strada, Ricci Felice Antonio da due lati, segnato in mappa ai nn. 251, 252, della superficie di are 7 50, dell'estimo di scudi 4 51 e pel prezzo di lire 21 46.

14. Terreno pascolo, vocabolo Chiostro, e terreno seminativo, vocabolo Canepina, coi confini: strada, Innocenzi Rocco e Innocenzi Pietro, distinto ai numeri di mappa 656, 2562, della superficie di are 50 90, della rendita censuaria di scudi 3 90, e pel prezzo di lire 18 55.

15. Terreno pascolivo, vocabolo Falascoso, coi confini: strada, fosso, Ceci Alessandro fu Francesco, distinto in mappa al n. 1192, della superficie di ettari 3 16 90, della rendita censuaria di scudi 3 17, e pel prezzo di lire 15 08.

16. Terreno seminativo, vitato, vocabolo Colle Cave, coi confini fosso, Innocenzi Rocco fu Francesco e Demanio dello Stato, distinto in mappa al numero 1430, della superficie di are 81 10, della rendita censuaria di sc. 18 57 e pel prezzo di lire 88 36.

17. Terreno pascolo e seminativo, vocabolo Colle Cave, coi confini comunità di Canterano, Ricci Giuseppe, eredi di Prosperi Maria vedova Castrucci, e Dari Bernardino fu Angelo, segnato in mappa ai numeri 1467, 1469 e 1470, della superficie di ettari 2 16 70, della rendita censuaria di scudi 4 55 e pel prezzo di lire 21 65.

18. Terreno seminativo, vitato, vocabolo La Croce, coi confini strada, Antonioni Luigi, Panzini Giuseppe fu Pietro, distinto al numero di mappa 2145, della superficie di are 16 60, della rendita censuaria di scudi 19 64, e pel prezzo di lire 93 44.

19. Terreno seminativo, olivato, vocabolo Fosso Marcone, coi confini Todini Teodoro fu Antonio da più lati, De Angelis Giovanni e fratelli fu Mattia, distinto in mappa al n. 2151, della superficie di are 6, della rendita censuaria di sc. 3 92, e pel prezzo di lire 18 65.

20. Terreno seminativo, vocabolo Canepina, coi confini: fosso, Alesi Luigi, Innocenzi Rocco fu Francesco, distinto in mappa al n. 2365, della superficie di are 17 20, della rendita censuaria di scudi 5 50, e pel prezzo di lire 26 16.

Gli immobili saranno aggiudicati al miglior offerente.

Le offerte devono essere garantite da un deposito in danaro corrispondente al 5 0|0 del prezzo come sopra stabilito per ciascun immobile.

La vendita si farà altresì sotto tutte le condizioni portate dal Codice civile e Codice di procedura civile, e quelle stabilite dalla legge 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª), e successive modificazioni.

Occorrendo eventualmente un secondo e terzo incanto, il primo di questi avrà luogo il giorno 29 (ventinove) agosto, ed il secondo il giorno 5 (cinque) settembre a. c.

Dalla sede del Consorzio esattoriale,

Castelmadama, 23 luglio 1887.

Per l'Esattore
Il Collettore: GIOVANNI CAPPELLI

470.

MINISTERO DELLA MARINA

Avviso di provvisorio deliberamento.

Si notifica che nell'incanto pubblico tenutosi presso la capitaneria del porto in Massaua nel giorno 25 volgente, giusta l'avviso in data 14 giugno u. s., per

L'impresa dei viveri della R. Marina in Mar Rosso per la durata di un anno, dell'importare presunto di lire 250,000,

alle condizioni stabilite dal relativo capitolato d'appalto, venne l'impresa medesima provvisoriamente aggiudicata mediante l'offerto ribasso di L. 15 11 per cento.

Si reca pertanto a pubblica notizia che il periodo dei fatali, ossia il tempo utile per presentare offerte di ribasso non minori del ventesimo sui prezzi risultanti dall'aggiudicazione provvisoria, scade a mezzodì del giorno 16 agosto p. v., spirato il qual termine non sarà più accettata offerta qualsiasi.

Le offerte dovranno essere fatte pervenire al Comando locale di Marina a Massaua, come veniva indicato nell'avviso del 14 giugno ultimo scorso succitato.

Roma, li 26 luglio 1887.

Per il Capo di Sezione
S. ORLANDINI.

476.

BANCA POPOLARE DI ROMA

Avviso.

In seguito alla deliberazione del Consiglio d'amministrazione, a termini della seconda parte dell'art. 20 dello statuto sociale, sono dealbati dal numero dei soci di questa Banca, perchè ebbero od hanno effetti in sofferenza, o perchè hanno provocato contro di loro atti giudiziali, i seguenti:

Augusti Carlo, Balzani Leopoldo, Calandrelli Alessandro e Stampanoni Ercole.

Roma, 27 luglio 1887.

472. Per la Direzione: P. BONFILJ.

AVVISO.

La Società Anonima Tacconis Sarrabus costituita in Genova col capitale di lire 2,500,000 versato per lire 1,499,600, diffida i signori Antonio Grasso fu Benedetto e ingegnere Ridolfo Tamburini fu Giacomo possessori il primo di tre azioni portanti i numeri dal 2271 al 2273 rappresentate dal certificato d'iscrizione avente il n. 56; ed il secondo possessore di cinque azioni coi numeri dal 4878 al 4882 rappresentate dal certificato d'iscrizione avente il n. 122.

Che non avendo i medesimi fatto il versamento sulle dette azioni del sesto decimo nel termine stabilito dal Consiglio e scaduto fin dal 12 marzo 1886 a norma dell'articolo 9 dello statuto e 168 del Codice di commercio essa farà procedere alla vendita delle azioni dai medesimi rispettivamente possedute al prezzo corrente di Borsa a tutto loro rischio e per conto salvi i maggiori diritti spettanti alla Società a termini di legge.

Genova, 26 luglio 1887.

Per la Società Anonima Tacconi Sarrabus
Il Presidente: A. PODESTA'.

464

TUMINO RAFFAELE, *Gerente* — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE